

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1502

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE
E IL PNRR

(FITTO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

E CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona
sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a
Ginevra il 20 maggio 2015

Presentato il 19 ottobre 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015, il cui contenuto è di seguito illustrato.

1. Contesto dell'Accordo.

L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è stato firmato dal Governo italiano il 22 maggio 2015 a seguito dell'adozione, il precedente 20 maggio, da parte della Conferenza diplomatica per l'adozione di un nuovo Atto dell'Accordo di Lisbona, tenutasi a Ginevra dall'11 al 21 maggio 2015 presso la sede dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (*World Intellectual Property Organization* – WIPO), agenzia specializzata delle Nazioni Unite.

L'Accordo di Lisbona, adottato nel 1958 e modificato nel 1967 con l'Atto di Stoccolma, è amministrato dall'Ufficio internazionale della WIPO, che attualmente detiene e gestisce il registro internazionale delle denominazioni di origine.

Gli Stati che ne sono parti formano un'Unione particolare (nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi del 1883) finalizzata a realizzare un sistema che consenta alle denominazioni di origine protette in uno degli Stati dell'Unione particolare di beneficiare di un'unica registrazione internazionale e di essere tutelati da qualsiasi usurpazione o imitazione in tutti gli altri Paesi facenti parte dell'Unione medesima, in aggiunta alla protezione generale garantita dalla Convenzione di Parigi.

In considerazione del numero limitato di Stati (28) che fino ad allora erano entrati a far parte del sistema istituito dall'Accordo di Lisbona, nel 2009 è stato avviato

un processo di revisione per aggiornare il testo e renderlo più attraente per gli Stati membri della WIPO, fermi restando i principi e gli obiettivi dell'Accordo del 1958.

Pur riprendendone le disposizioni di ordine istituzionale, procedurale e sostanziale, l'Atto di Ginevra apporta all'Accordo di Lisbona un certo numero di precisazioni e integrazioni concernenti l'ambito di applicazione della protezione, la portata sostanziale della protezione e la possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema (possibilità fino ad allora riservata agli Stati) per rendere il sistema internazionale più inclusivo.

L'Atto di Ginevra è oggi in vigore per 20 Parti contraenti: la Francia e il Perù sono firmatari; hanno invece depositato l'adesione i seguenti Stati: Albania, Cambogia, Capo Verde, Costa d'Avorio, Repubblica ceca, Repubblica popolare democratica di Corea, Federazione russa, Ghana, Laos, Oman, Organizzazione africana della proprietà intellettuale, Samoa, São Tomé e Príncipe, Senegal, Svizzera, Tunisia, Ungheria e Unione europea.

L'Atto è stato firmato da ulteriori 12 Paesi che non hanno ancora depositato i propri strumenti di ratifica (Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Gabon, Italia, Mali, Nicaragua, Moldavia, Portogallo, Romania e Togo).

2. Iter procedurale di firma dell'Accordo.

Nel settembre del 2008, l'Assemblea dell'Unione particolare istituita dall'Accordo di Lisbona per garantirne il funzionamento ha creato un gruppo di lavoro incaricato di predisporre una revisione del testo, volta a migliorarlo e a renderlo più attraente per altri membri, pur preservandone i principi e gli obiettivi. Nell'ottobre 2014, tale gruppo di lavoro si è accordato su un progetto di atto che, pur riprendendo le disposizioni di ordine istituzionale, procedurale e sostanziale contenute nell'Accordo di Lisbona, ne

modifica in parte la distribuzione interna e apporta un certo numero di precisazioni e integrazioni.

Per esaminare e adottare il progetto di accordo riveduto è stata convocata una Conferenza diplomatica, svoltasi a Ginevra presso la sede della WIPO (che gestisce l'Accordo di Lisbona) dall'11 al 21 maggio 2015.

Sono state invitate a partecipare alla Conferenza, in conformità al progetto di regolamento di procedura approvato dal comitato preparatorio, le delegazioni dei 28 Stati parti dell'Accordo di Lisbona nonché due delegazioni cosiddette « speciali », tra cui quella dell'Unione europea, e un certo numero di delegazioni cosiddette « osservative ».

Il 20 maggio 2015 la Conferenza diplomatica ha adottato l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, che è rimasto aperto alla firma per un anno dalla data dell'adozione. L'Italia ha firmato l'Atto il 22 maggio 2015.

3. Finalità dell'Accordo.

Le Parti contraenti dell'Accordo di Lisbona possono ottenere la protezione delle loro denominazioni di origine in più Paesi con una sola domanda di registrazione internazionale, redatta in una delle lingue ufficiali della WIPO, pagando una sola tassa di deposito. Gli altri membri dell'Accordo, entro un anno dalla notifica della registrazione, possono con il loro silenzio-assenso impegnarsi alla protezione delle denominazioni di origine in questione da usurpazioni e imitazioni nel loro territorio ovvero rifiutare la protezione, dichiarando le motivazioni, anche ai fini di un possibile appello dell'avente diritto volto alla revoca del rifiuto.

Lo scopo principale dell'Atto di Ginevra è quello di rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso:

a) l'estensione dell'ambito di applicazione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che

l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine, posto che la normativa internazionale riconosce alle indicazioni geografiche un livello minimo di protezione nell'ambito dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), allegato al trattato istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio);

b) l'estensione della portata sostanziale della protezione, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona;

c) l'allargamento del perimetro geografico della protezione, che viene perseguito ammettendo a partecipare al sistema di protezione non più solo gli Stati, ma anche le organizzazioni intergovernative (quali ad esempio l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale).

In particolare, l'Atto di Ginevra tende ad assicurare:

a) pari dignità alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche attraverso l'estensione a queste ultime della protezione già prevista per le sole denominazioni di origine;

b) un innalzamento della tutela nei territori delle Parti contraenti contro qualsiasi forma di abuso, compreso il caso di imitazioni che utilizzano termini quali « genere », « tipo », « stile » e similari, così come contro la genericità e l'uso anteriore;

c) la salvaguardia dei diritti acquisiti nei confronti delle Parti contraenti con le registrazioni delle denominazioni di origine ottenute fino all'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra;

d) la creazione dei presupposti giuridici per l'adesione del più ampio numero di membri della WIPO e delle organizzazioni intergovernative (la cui adesione non è prevista dall'Accordo di Lisbona) in modo da

estendere l'ambito geografico di applicazione della protezione;

e) l'eventuale pagamento di tasse nazionali da parte del depositante a favore delle autorità nazionali che lo richiedano ai fini dell'esame della richiesta di protezione nella loro giurisdizione.

4. *Esame delle disposizioni dell'Accordo.*

L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona si compone di 7 capitoli e 34 articoli ripartiti come segue: Disposizioni introduttive e generali (capitolo I), Domanda e registrazione internazionale (capitolo II), Protezione (capitolo III), Rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale (capitolo IV), Disposizioni amministrative (capitolo V), Revisione ed emendamenti (capitolo VI), Disposizioni finali (capitolo VII).

Le regole di dettaglio volte ad assicurare il funzionamento del sistema sono stabilite in un apposito regolamento attuativo.

Capitolo I – Disposizioni introduttive e generali (articoli 1-4)

Dopo le definizioni dei termini utilizzati nell'Atto (articolo 1), il capitolo precisa che l'oggetto dell'Atto è costituito dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche (articolo 2). Ogni Parte contraente designa l'Autorità competente per l'applicazione dell'Atto nel proprio territorio e per le comunicazioni con l'Ufficio internazionale della WIPO (articolo 3), che tiene il Registro internazionale in cui vengono annotate le registrazioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche effettuate ai sensi dell'Atto (articolo 4).

Capitolo II – Domanda e registrazione internazionale (articoli 5-8)

Il capitolo contiene le disposizioni riguardanti le domande e le registrazioni internazionali, le tasse da versare e il periodo di validità delle registrazioni.

L'articolo 5 indica le modalità di presentazione delle domande di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche all'Ufficio internazio-

nale (dietro pagamento delle tasse di deposito previste all'articolo 7) e determina i soggetti in nome e per conto dei quali la registrazione può essere chiesta.

All'articolo 6 vengono stabilite le modalità con cui l'Ufficio internazionale provvede alla registrazione, alla relativa pubblicazione e alla notifica alle altre Parti contraenti, affinché queste ultime possano valutare se sono in grado di assicurare la protezione ovvero inviare una comunicazione di rifiuto motivato della protezione entro il termine di un anno dalla data della notifica. Le registrazioni così effettuate hanno un periodo di validità illimitato (articolo 8).

Capitolo III – Protezione (articoli 9-14)

Il capitolo III stabilisce le forme e le modalità di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo innanzitutto l'impegno di ciascuna Parte contraente a proteggerle all'interno del proprio sistema giuridico, secondo le regole del proprio ordinamento e la prassi vigente, nel rispetto di quanto stabilito dall'Atto (articolo 9), utilizzando gli strumenti normativi che desidera purché vengano rispettati i requisiti sostanziali previsti dall'Atto (articolo 10).

Secondo quanto previsto dall'articolo 11 (di particolare importanza per l'Italia), le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette dagli abusi relativi a prodotti non provenienti dall'area geografica di origine o non conformi ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione nonché da qualsiasi pratica tale da indurre in errore i consumatori rispetto all'autentica origine, provenienza o natura dei prodotti. La protezione si applica anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica vengono utilizzate in traduzioni o accompagnate da espressioni come « stile », « tipo », « genere », « fattura », « imitazione », « metodo », « come prodotto in », « simile », « similare » o altri termini di analoga natura. Inoltre, una Parte contraente, se la sua legislazione lo consente o su richiesta di una parte interessata, è tenuta a rifiutare o invalidare *ex officio* la regi-

strazione di un marchio successivo, qualora in contrasto con quanto disposto.

Di grande importanza (soprattutto per l'Italia) è la previsione dell'impossibilità che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate vengano considerate generiche nel territorio delle Parti contraenti (articolo 12), come l'Accordo di Lisbona già prevede per le sole denominazioni di origine.

L'articolo 13 stabilisce le garanzie in relazione ad altri diritti.

L'articolo 14 prevede che ogni Parte contraente renda azionabili strumenti di tutela per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate e che, a garanzia di tale protezione, possa essere esercitata un'azione in giudizio da parte di un'autorità pubblica o di qualsiasi parte avente interesse.

Capitolo IV – Rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale (articoli 15-20)

Ogni Parte contraente può rifiutare gli effetti di una registrazione internazionale notificando il rifiuto all'Ufficio internazionale (articolo 15), ferma restando la possibilità di revocarlo nel caso in cui si possa giungere a un accordo fra le Parti (articolo 16).

L'articolo 17 consente invece alle Parti contraenti di concordare un periodo transitorio per la cessazione dell'uso anteriore della denominazione o indicazione all'interno della loro giurisdizione, comunicando detta decisione all'Ufficio internazionale, prima di assicurare la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica interessata.

Quando una Parte contraente concede la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, ne dà notificazione all'Ufficio internazionale (articolo 18), che procede all'iscrizione nel registro internazionale e alla relativa pubblicazione.

L'Autorità competente di una Parte contraente designata può invalidare, in parte o *in toto*, gli effetti di una registrazione internazionale nel proprio territorio, ma solo

dopo che il depositante abbia avuto la possibilità di far valere i propri diritti (articolo 19).

Le procedure relative alla modifica delle iscrizioni internazionali e alle altre questioni riguardanti le registrazioni internazionali sono specificate nel regolamento applicativo (articolo 20).

Capitolo V – Disposizioni amministrative (articoli 21-25)

Il capitolo V contiene le disposizioni concernenti la composizione dell'Unione di Lisbona, il funzionamento dell'Assemblea dell'Unione, l'Ufficio internazionale, il finanziamento del sistema e il regolamento applicativo.

L'articolo 21 stabilisce che le Parti contraenti sono membri della stessa Unione speciale in quanto Parti dell'Accordo di Lisbona. Le funzioni e il processo decisionale dell'Assemblea che riunisce le Parti vengono stabilite all'articolo 22, il quale in proposito prevede che l'Assemblea adotti le proprie decisioni per consenso, tranne il caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo e la decisione venga pertanto sottoposta al voto (con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi). In quest'ultimo caso, ogni Parte contraente che sia un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, in luogo dei suoi Stati membri, con un numero di voti eguale al numero degli Stati membri che sono parti dell'Atto. È invece esclusa la partecipazione delle organizzazioni intergovernative al voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa. Si tratta di una disposizione molto importante per l'Unione europea, giacché il peso del suo voto è strettamente legato alla partecipazione all'Atto di Ginevra da parte degli Stati membri di essa.

Con l'articolo 23 si stabiliscono le funzioni dell'Ufficio internazionale.

In base all'articolo 24 le fonti di finanziamento dell'Unione speciale sono costituite da:

tasse di deposito;

proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale e dai diritti afferenti a tali pubblicazioni;

donazioni, lasciti e sovvenzioni;

affitti, rendimenti degli investimenti e altre entrate, comprese le entrate diverse;

contributi speciali delle Parti contraenti ovvero qualsiasi risorsa alternativa derivante dalle Parti contraenti o dai beneficiari, o da entrambi, se e nella misura in cui le entrate menzionate ai punti precedenti non siano sufficienti a coprire le uscite, come deciso dall'Assemblea. In tal caso i contributi saranno calcolati sulla base della categoria di appartenenza della Parte contraente ai sensi della Convenzione di Parigi e del numero di registrazioni provenienti dalla Parte contraente.

Viene altresì previsto che l'Assemblea possa decidere di introdurre dei versamenti delle Parti contraenti per costituire e alimentare il fondo di capitale circolante.

L'articolo 25 rinvia al regolamento applicativo per la disciplina dei dettagli relativi all'attuazione dell'Atto, indica le modalità di revisione del regolamento e stabilisce la prevalenza delle disposizioni dell'Atto in caso di contrasto con quelle del regolamento.

Capitolo VI – Revisione ed emendamenti (articoli 26-27)

L'Atto può essere sottoposto a procedura di revisione da parte di Conferenze diplomatiche delle Parti contraenti che l'Assemblea ha facoltà di convocare (articolo

26); tuttavia, taluni articoli (articoli 22, 23, 24 e 27) possono essere modificati anche dalla stessa Assemblea (articolo 27).

Capitolo VII – Disposizioni finali (articoli 28-34)

Possono divenire Parte contraente dell'Atto gli Stati parte della Convenzione di Parigi, gli Stati membri della WIPO la cui legislazione sia compatibile con le disposizioni sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e i marchi commerciali contenute nella suddetta Convenzione e le organizzazioni intergovernative (articolo 28). Non è consentito apporre riserve al contenuto dell'Atto (articolo 30). Nel capitolo vengono stabilite le modalità di deposito degli strumenti di ratifica o adesione e i termini per l'entrata in vigore dell'Atto nei confronti delle Parti che abbiano provveduto al deposito (articolo 29) nonché le modalità di denuncia dell'Atto e i relativi effetti (articolo 32). Le relazioni tra le Parti contraenti sia dell'Atto di Ginevra che dell'Accordo di Lisbona e le relazioni tra questi Paesi e quelli che invece sono parte del solo Accordo di Lisbona (e non dell'Atto di Ginevra) sono regolate all'articolo 31.

L'Atto è stato firmato in un solo originale nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, è rimasto aperto alla firma per un anno dalla data dell'adozione (articolo 33) e il depositario di esso è il Direttore generale della WIPO (articolo 34).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

A partire dal 1970, l'Italia ha registrato 174 denominazioni di origine ai sensi dell'Accordo di Lisbona. Tali registrazioni sono state effettuate sia attraverso i consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste a norma di legge, sia per iniziativa del medesimo Ministero. La ratifica dell'Atto di Ginevra consentirebbe all'Italia di avere l'estensione della validità delle registrazioni ottenute nel quadro dell'Accordo di Lisbona anche ai fini dell'Atto di Ginevra.

Per quanto concerne la semplice iscrizione al registro internazionale ai sensi del paragrafo I dell'articolo 7, si fa presente che il Registro internazionale è unico sia per l'Accordo di Lisbona del 1958 che per l'Atto di Ginevra. Pertanto, la tassa di iscrizione al Registro internazionale è già stata pagata al momento del deposito di ciascuna denominazione. Per le denominazioni di origine già registrate dall'Italia, ai sensi dell'Accordo di Lisbona, si precisa che quando l'Italia diventerà Parte contraente anche dell'Atto di Ginevra, verrà chiesta l'estensione della validità di ciascuna delle registrazioni già ottenute ai sensi dell'Accordo di Lisbona all'Atto di Ginevra, senza richiedere anche il pagamento della tassa di deposito (in quanto già registrate le denominazioni corrispondenti);

Si fa presente che, ai sensi della Decisione (UE) 2023/1051 del 22 maggio 2023, gli Stati membri parte dell'Accordo di Lisbona, ossia Bulgaria, Cechia, Francia, Italia, Portogallo, Slovacchia e Ungheria, sono autorizzati a ratificare l'Atto di Ginevra solo al fine di preservare l'anzianità e la continuità delle denominazioni di origine già registrate da tali Stati membri. Non si ravvisano pertanto oneri finanziari derivanti da nuove iscrizioni, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1; verrà confermato, invece, l'onere di pagare le altre tasse previste dall'articolo 7 dell'Atto in questione.

L'art. 7, par. 2, dell'Atto di Ginevra stabilisce che il regolamento di esecuzione ("*Common Regulations under the Lisbon Agreement for the protection of appellations of origin and their international registration and the Geneva Act of the Lisbon Agreement on appellations of origin and geographical indications*") stabilisce le tasse da versare con riferimento ad altre iscrizioni nel registro internazionale delle denominazioni registrate e per il rilascio di estratti, attestati o di altre informazioni riguardanti i contenuti della registrazione internazionale. Nel caso delle registrazioni delle 174 denominazioni italiane la cui validità va estesa dall'Accordo di Lisbona all'Atto di Ginevra, è necessario apportare alcune iscrizioni nel registro internazionale al fine di allinearle anche al medesimo Atto, pagando la relativa tassa di 800 CHF (500 CHF + 300 CHF, ai sensi della Regola 8 (1) (ii) del citato regolamento di esecuzione con gli emendamenti approvati dall'Assemblea dell'Unione speciale (*Lisbon Union*) dello scorso luglio 2022, reperibili sul sito [WIPO](http://wipo.int) al link [Lisbon Union - Assembly: Thirty-Ninth \(15th Extraordinary\) Session \(wipo.int\)](http://wipo.int) in vigore dal 1^o gennaio 2023 corrispondenti a Euro 824, arrotondato a 825 euro. Pertanto, il valore totale delle tasse, relative ad altre iscrizioni nel registro internazionale, per perfezionare l'estensione della validità delle 174 denominazioni italiane dall'Accordo di Lisbona all'Atto di Ginevra è di Euro 143.550, arrotondato prudenzialmente a Euro 144.000 (oneri valutati).



Come previsto dall'art. 7, par. 4, dell'Atto di Ginevra, per la protezione delle denominazioni italiane, estese dall'Accordo di Lisbona all'Atto di Ginevra, le Parti contraenti possono notificare il pagamento della tassa individuale, mediante la notifica al Direttore generale dell'OMPI. Pertanto è necessario prevedere risorse finanziarie occorrenti a poter coprire tale onere per le denominazioni sopra richiamate. Tuttavia, si fa presente che l'Atto di Ginevra è entrato in vigore solamente il 26 febbraio 2020. Al momento della redazione della presente relazione tecnica finanziaria, diversi membri dell'OMPI sono candidati a diventare Parti contraenti dell'Atto di Ginevra, in quanto impegnati a completare la procedura di adesione e a perfezionarla depositando lo strumento all'OMPI, ai sensi dell'articolo 28 dell'Atto in questione. Altri membri dell'OMPI sono in fase di avvio della loro procedura nazionale di adesione.

Appare complesso stabilire se e quali delle nuove Parti contraenti sopra citate decideranno di attivare il pagamento della tassa individuale, ex art. 7, par. 4, e, in caso affermativo, la sua quantificazione, ulteriormente connessa al tasso di cambio fra la moneta nazionale della singola Parte contraente e il Franco svizzero, in caso sia necessario. Inoltre, non è possibile prevedere quando l'Italia diverrà Parte contraente dell'Atto di Ginevra. Solo in quel momento sarà possibile avere un quadro meglio delineato.

Alla luce dei fattori sopra richiamati, appare complesso indicare un valore preciso delle tasse individuali, espresso dapprima in franchi svizzeri e poi in euro. Secondo una valutazione conservativa e sulla sola base delle attuali Parti contraenti (Capo Verde, Cambogia, Samoa, Ghana) che hanno notificato il pagamento delle tasse individuali, tale importo potrebbe essere non inferiore ai 750 CHF per denominazione, corrispondenti, al tasso di cambio CHF/Euro al momento della stima, a Euro 772,5, arrotondato a Euro 773. Pertanto, il valore totale delle tasse individuali per le 174 denominazioni italiane potrebbe essere, verosimilmente, almeno Euro 134.415, arrotondato prudenzialmente a Euro 135.000 (oneri valutati).

Si fa presente, altresì, che lo stesso art. 7, par. 4, dell'Atto di Ginevra prevede che ogni Parte contraente possa comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, la sua intenzione di applicare una tassa amministrativa sull'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica da parte dei beneficiari sul suo territorio. In riferimento alle 174 denominazioni italiane e per far fronte a detto onere, si può valutare, prudenzialmente, in 200 CHF tale importo per denominazione, corrispondente, al tasso di cambio CHF/Euro al momento della stima, a Euro 202,78, arrotondato a Euro 203. Pertanto, il valore totale delle tasse individuali per le 174 denominazioni italiane potrebbe essere verosimilmente almeno Euro 35.283,72, arrotondato prudenzialmente a Euro 36.000 (oneri valutati).

Si fa presente, inoltre, che il considerato 11 del regolamento (UE) 2019/1753 ha stabilito che agli Stati membri che sono già parte dell'Accordo di Lisbona dovrebbe essere permesso di restare tali, in particolare per garantire la continuità dei diritti concessi e il rispetto degli obblighi stabiliti da detto Accordo. Tuttavia essi dovrebbero agire esclusivamente nell'interesse dell'Unione e nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell'Unione. Tali Stati membri dovrebbero, pertanto, esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi derivanti dall'Accordo di Lisbona in piena conformità all'autorizzazione concessa dall'Unione secondo le disposizioni di cui al detto regolamento. Al fine di rispettare il sistema di protezione uniforme delle indicazioni geografiche istituito dall'Unione, per quanto



riguarda i prodotti agricoli e per rafforzare ulteriormente l'armonizzazione nel mercato interno, è opportuno che tali Stati membri non registrino, nell'ambito dell'Accordo di Lisbona, alcuna nuova denominazione di origine di prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 (denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari), (UE) n. 1308/2013 (denominazione di origine dei vini), (UE) n. 251/2014 (denominazione di origine dei vini aromatizzati), (UE) 2019/787 (denominazioni di origine delle bevande spiritose).

Relativamente alla partecipazione di rappresentanti italiani all'Assemblea dell'Unione particolare di cui all'art. 22, par. 1, lett. c), dell'Atto, si fa presente che essa si svolge una volta all'anno in coincidenza delle Assemblee generali dell'OMPI. Nel caso dell'Italia, la partecipazione è garantita dal personale in servizio presso la Rappresentanza italiana presso le Organizzazioni internazionali in Ginevra, eventualmente assistito dagli esperti in servizio presso la medesima Rappresentanza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'Italia ha un ruolo di leadership nell'UE e a livello mondiale per il suo alto numero di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche agricole, alimentari del vino e delle bevande spiritose, parte rilevante del *made in Italy*, da proteggere a livello multilaterale mediante l'Atto di Ginevra. Il successo dell'Atto di Ginevra è intimamente connesso al numero delle adesioni di Parti contraenti fra i membri dell'OMPI e al numero delle registrazioni internazionali che ciascuna di esse potrà depositare onerosamente, secondo quanto previsto dall'Atto di Ginevra e dal regolamento comune, con riferimento agli importi da versare espressi in franchi svizzeri. Al fine di proteggere efficacemente le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche italiane nel mondo contro imitazioni, usurpazioni ed altri abusi, l'Italia ha la necessità di favorire la conoscenza dell'Atto di Ginevra, del suo funzionamento e dei suoi vantaggi, per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dagli oltre 163 Stati membri dell'OMPI (considerando al netto degli Stati membri dell'UE, e dei Membri dell'OMPI che già hanno aderito), ognuno dei quali potenzialmente candidato a diventare Parte contraente dell'Atto Ginevra. A tal fine, appare necessario donare, come previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto in parola, all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione ginevrina risorse finanziarie vincolate esclusivamente a tale scopo, per lo svolgimento di iniziative di promozione dell'Atto di Ginevra.

A tale rilevante scopo, 55.000 CHF sono previsti come onere per anno, da versare all'Ufficio internazionale dell'OMPI, ex articolo 23 dell'Atto di Ginevra. Tale importo corrisponde, al tasso di cambio CHF/Euro al momento della stima, a Euro 56.650, arrotondato prudenzialmente a Euro 57.000 (oneri valutati).

Il funzionamento dell'Unione speciale formata dalle Parti Contraenti, in base all'art. 24, viene garantito dalle tasse di deposito, dai proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio Internazionale della *World Intellectual Property Organization* (WIPO/OMPI) e dai diritti afferenti a tali pubblicazioni, da donazioni, lasciti e sovvenzioni e da affitti, rendimenti degli investimenti e altre entrate, incluse le entrate diverse (art. 24, par. 2, punti da i) a iv)).

L'Assemblea dell'Unione di Lisbona può decidere che le Parti contraenti, comprese le organizzazioni intergovernative, versino contributi speciali nel caso in cui le altre entrate non fossero sufficienti a coprire le uscite (art. 24, par. 2, punto (v)). In tale evenienza, i



contributi in questione verrebbero calcolati in base alla categoria di appartenenza della Parte contraente ai sensi della Convenzione di Parigi e al numero delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche che essa ha registrato (art. 24, par. 4). Si precisa inoltre che il fondo di esercizio alimentato dai pagamenti sotto forma di anticipi da ciascun membro dell'Unione particolare, di cui all' art. 24, par. 5, è soltanto eventuale, in quanto subordinato ad una espressa previsione della medesima Unione. Tale ipotesi, tuttavia, è da considerarsi del tutto eccezionale: si tenga conto, infatti, che anche l'Accordo di Lisbona, firmato nel 1958 e in vigore dal 1969, prevede l'istituzione di un analogo fondo (art. 11, par. 7), ma la stessa Assemblea particolare dell'Unione non ha mai adottato questa decisione, che, dunque, non ha mai avuto esecuzione, mentre per quanto attiene al disposto dell'art. 24, par. 2, punto (v), la circostanza si è verificata solo una volta. Ad ogni buon fine, nel caso estremamente improbabile del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il totale degli oneri derivanti dall'Atto di Ginevra è quindi valutato in complessivi Euro 372.000 annui a decorrere dal 2023, coperti mediante corrispondente riduzione della Tab. A MAECI. Lo stanziamento andrà iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste poiché, ad oggi, non esiste né a livello europeo né a livello nazionale un quadro giuridico definito sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche riferite a prodotti diversi da quelli agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose.

Ad oggi, una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'aprile 2022 è allo studio con l'obiettivo di stabilire una protezione delle IG direttamente applicabile ai prodotti artigianali e industriali a livello di Unione, e di stabilire un sistema transfrontaliero di riconoscimento dei sistemi di protezione nazionali già in essere. Data la competenza esclusiva dell'Unione alla negoziazione e all'adesione all'Atto di Ginevra, rivendicata dalla Corte di giustizia UE nella sentenza C-389/15 del 25 ottobre 2017, in quanto afferente alla politica commerciale comune, l'UE si propone di stabilire un legame tra il proprio sistema di protezione per i prodotti artigianali e industriali e il sistema di Lisbona. Tuttavia, sono ancora in discussione diverse opzioni strategiche, tra cui la prima che prevede l'estensione del sistema già in essere per i prodotti agricoli ai prodotti industriali, e la seconda che prevede invece un regolamento a sé stante. Allo stato attuale, nelle more dell'adozione del Regolamento, anche il ruolo delle Autorità nazionali competenti, (nel caso dell'Italia il MIMIT) è ancora da definire: le ipotesi attualmente allo studio prevedono sia un sistema di due fasi, in cui le Autorità nazionali competenti svolgerebbero un primo esame delle richieste di registrazione delle IG, e l'Unione deciderebbe in una seconda fase, sia un sistema di registrazione in un'unica fase, esclusivamente a livello UE (EUIPO sarebbe l'Autorità competente). Poiché il quadro giuridico non è ancora definito, gli oneri finanziari a carico del MIMIT non sono, allo stato, quantificabili, sebbene indubbiamente il medesimo Ministero sia l'Autorità competente per materia. Si segnala infine che la stessa Commissione europea, nella proposta di Regolamento, afferma che i 16 Stati membri, tra cui l'Italia, in cui sono già operativi regimi nazionali di IG "non dovrebbero incorrere in costi amministrativi supplementari". All'occorrenza, ad eventuali oneri finanziari aggiuntivi si provvederà quindi con apposito provvedimento legislativo.



Si precisa che le tasse di cui all'art. 7 dell'Atto sono da considerarsi a carico della finanza pubblica di ciascuno Stato membro dell'Unione e non si considerano, in via prudenziale, come flussi di entrata al bilancio dello Stato.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

04/10/2023



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche modifica l'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 1958.

Le Parti contraenti dell'Accordo di Lisbona – fra cui 7 Stati membri dell'Unione europea e cioè Bulgaria, Italia Francia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria – possono ottenere la protezione delle loro denominazioni di origine in più Paesi con una sola domanda di registrazione internazionale, redatta in una delle lingue ufficiali della *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, pagando una sola tassa di deposito. Gli altri membri dell'Accordo, entro un anno dalla notifica della registrazione, possono con il loro silenzio-assenso impegnarsi alla protezione delle denominazioni di origine in questione nel loro territorio ovvero rifiutare la protezione, dichiarando le motivazioni, anche ai fini di un possibile appello dell'avente diritto volto al ritiro del rifiuto innanzi all'autorità nazionale competente.

L'Atto di Ginevra del 2015 rafforza il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso:

- a) l'estensione dell'ambito di applicazione, che dal gruppo delle denominazioni di origine viene allargato alle indicazioni geografiche, alle quale è stato riconosciuto un livello minimo di protezione a livello multilaterale nell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), allegato al trattato istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio;
- b) l'estensione della portata sostanziale della protezione per tutelare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche anche da forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona;
- c) l'allargamento del perimetro geografico della protezione attraverso l'ammissibilità all'Atto delle organizzazioni intergovernative (quali ad esempio l'UE e l'Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale).

Lo strumento di cui si propone la ratifica è del tutto coerente con l'azione di Governo in quanto:

- la protezione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è una priorità dell'Italia, che ad oggi ha registrato presso l'Ufficio Internazionale della *WIPO*, ai sensi dell'Accordo di Lisbona, oltre 170 denominazioni di origine agro-alimentari, del vino e delle bevande spiritose;
- contribuisce all'economia nazionale, allo sviluppo economico e sociale e dei territori del Paese di produzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;
- incoraggia l'imprenditorialità votata alla qualità con un legame esclusivo o essenziale all'origine geografica, specie quella delle PMI e delle microimprese presenti tipicamente nei settori agroalimentari, del vino e delle bevande spiritose;
- fornisce agli operatori gli strumenti giuridici di protezione per favorire l'esportazione dei prodotti nazionali interessati;

- favorisce l'accesso e la penetrazione nei mercati terzi, rafforzando la protezione da fenomeni di uso improprio, di concorrenza sleale e di non corretta informazione dei consumatori;
- incoraggia l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- contribuisce alla fiscalità del Paese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona disciplina la protezione e registrazione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

Rispetto a tale materia, l'Atto non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale in quanto esso:

- estende la possibilità di iscrivere nel registro internazionale tenuto dalla WIPO, che fino alla conclusione dell'Atto di Ginevra era limitata alle denominazioni di origine, all'intera categoria delle indicazioni geografiche, che sono ricomprese nel disposto del decreto legislativo n. 30/2005 e smi – Codice di Proprietà Industriale (artt. 29 e 30);
- prevede misure, procedure e rimedi giuridici che sono già disponibili sia per le denominazioni di origine che per le indicazioni geografiche, nell'ambito delle vigenti norme nazionali e unionali.

L'Italia è Parte contraente dell'Accordo di Lisbona per la protezione e registrazione internazionale delle denominazioni di origine (L. 4 luglio 1967 n. 676, G.U. n. 202 del 12 agosto 1967) dal 29 dicembre 1968 e dell'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, che ha modificato l'Accordo, dal 24 aprile 1977 (L. 28 aprile 1976, n. 424, G.U. n. 160 S.O. del 19 giugno 1976).

Per effetto della sua partecipazione ai suddetti accordi, l'Italia si impegna a proteggere (mediante le misure, le procedure e i rimedi offerti dalla legislazione nazionale) tutte le denominazioni di origine delle altre Parti contraenti, ad eccezione di quelle per le quali ha presentato, nei termini previsti, il rifiuto alla protezione.

Per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche relative ai prodotti agroalimentari, al vino (inclusi quelli aromatizzati) e alle bevande spiritose, trovano applicazione i seguenti regolamenti: Reg. (UE) n. 1151/2012 (prodotti agricoli e agroalimentari), Reg. (UE) n. 1308/2013 (prodotti agricoli) e Reg. (UE) n. 251/2014 (vini aromatizzati) e 787/2019 (bevande spiritose).

Per le denominazioni origine e le indicazioni geografiche associate a prodotti diversi da quelli previsti dalla normativa europea (Allegato I del TFUE), le disposizioni sono state trasfuse nel Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e smi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Non si rileva incidenza su leggi e regolamenti nazionali vigenti.

I preesistenti accordi in materia non saranno sostituiti dall'Atto di Ginevra.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. Per quanto riguarda gli impegni internazionali dell'Italia in osservanza della sua partecipazione all'Unione europea, anche con riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione, si rinvia ai successivi punti 2.1 e 2.4.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non si ravvisano elementi di interferenza o incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali. Lo strumento è pienamente compatibile con le regole di riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art.117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, trattandosi del recepimento di un accordo internazionale. Il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano in Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano sentenze o giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto del provvedimento.

2. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

Non si ravvisano elementi di contrasto con l'ordinamento unionale, in particolare con il diritto unionale sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agroalimentari, dei vini e delle bevande spiritose.

Per quanto riguarda gli impegni internazionali dell'Italia in osservanza della sua partecipazione all'Unione europea, anche con riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione, si rinvia al successivo punto 4.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento appare compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

Esso è compatibile con l'Accordo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Accordo Trips), di cui l'Unione europea e i suoi Stati membri sono Parti contraenti.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

L'Unione europea ha competenza esclusiva per i settori disciplinati dall'Atto di Ginevra, come confermato nella sentenza della Corte di Giustizia del 25 ottobre 2017 nella causa C-389/15. La pronuncia della Corte ha chiarito che il progetto di modifica dell'Accordo di Lisbona modificato, poi adottato come Atto di Ginevra, mira essenzialmente a facilitare e disciplinare gli scambi tra l'Unione europea e i Paesi terzi e ha effetti immediati su tali scambi. La negoziazione dell'Atto di Ginevra ricade pertanto nella competenza esclusiva conferita all'Unione dall'art. 3, par. 1, lettera e, TFUE, rientrando quindi nel campo della politica commerciale comune di cui all'art. 207, par. 1, TFUE, in particolare per quanto riguarda gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale.

Con decisione 2019/1754 del 7 ottobre 2019, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato l'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra. Lo strumento di adesione è stato depositato il 26 novembre 2019, rendendo così possibile l'entrata in vigore dell'Atto in data 26 febbraio 2020.

L'art. 3 della decisione autorizza gli Stati membri a ratificare o accedere (a seconda dei casi) all'Atto di Ginevra a fianco all'Unione europea. Questo per due principali ordini di motivi:

- a) consentire innanzitutto di garantire la continuità dei diritti derivanti dall'appartenenza all'Accordo di Lisbona di sette Paesi membri UE (Bulgaria, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria). Nel caso in cui solo l'Unione europea potesse partecipare all'Atto di Ginevra, le denominazioni di origine già registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona dovrebbero essere registrate di nuovo con effetto dalla data delle nuove registrazioni. Queste ultime comporterebbero quindi non solo costi aggiuntivi a carico dei consorzi detentori ai sensi di legge (L. 526/99 e L. 238/2016) dei relativi diritti o dello Stato che attraverso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ottenuto onerosamente le registrazioni, ma anche e soprattutto gravi danni economici derivanti dalla perdita dell'antiorità giuridica del diritto, acquisita con la prima registrazione;
- b) assicurare la partecipazione dei sette Stati in questione alle procedure decisionali dell'Assemblea dell'Unione particolare di Lisbona delle Parti contraenti. L'Atto di Ginevra prevede infatti che le organizzazioni intergovernative possano partecipare al voto in Assemblea, in luogo dei suoi Stati Membri, con un numero di voti uguale al numero degli Stati membri che sono parti dell'Atto. La possibilità che l'Unione europea possa esercitare il proprio diritto di voto è pertanto strettamente legata all'adesione e alla partecipazione all'Atto di Ginevra anche degli Stati membri UE.

La Commissione europea ritiene per contro che solo l'Unione europea sia legittimata ad essere Parte contraente dell'Atto di Ginevra. Essa ha pertanto impugnato la decisione del Consiglio dinanzi alla Corte di Giustizia, chiedendo in particolare di annullarne le disposizioni e "di confermare gli effetti di quelle parti della decisione 2019/1753 che sono state annullate, in particolare qualsiasi uso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, attuata prima della data della sentenza da parte degli Stati membri attualmente parti contraenti dell'accordo di Lisbona del 1958, fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non dovrebbe superare i sei mesi dalla data di pronuncia della sentenza, di una decisione del Consiglio dell'Unione europea".

La Corte di giustizia dell'UE, in merito a detto ricorso (causa C-24/20), ha annullato l'articolo 3, imponendo al Consiglio entro sei mesi, di adottare una nuova decisione, con la quale fosse limitata l'adesione all'Atto di Ginevra solamente a Bulgaria, Cechia, Francia, Italia, Portogallo, Slovacchia e Ungheria, già membri dell'Accordo di Lisbona, per preservare, fra l'altro, i diritti di anteriorità delle registrazioni di denominazioni di origine di tali Paesi e per assicurare l'estensione della loro validità dall'Accordo di Lisbona all'Atto di Ginevra, mediante l'adesione all'Atto in parola.

Il 31 maggio 2023, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE, la Decisione (UE) 2023/1051 del Consiglio del 22 maggio 2023, con la quale è stata modificata la Decisione (UE) 2019/1753.

A seguito di tale Decisione, è necessario procedere da parte italiana alla ratifica dell'Atto di Ginevra, in considerazione dell'interesse italiano a preservare l'anteriorità delle registrazioni internazionali delle denominazioni di origine, ottenute ai sensi dell'Accordo di Lisbona.

5) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea

Per consentire l'applicazione dell'Atto di Ginevra nei rapporti con le altre Parti contraenti, Francia, Ungheria, Portogallo, Repubblica ceca hanno già aderito all'Atto di Ginevra. La Slovacchia ha avviato la procedura di adesione e, dopo la sentenza della Corte di giustizia e della Decisione del Consiglio del 22 maggio 2023, anche la Bulgaria e l'Italia sono legittimati alla ratifica dell'Atto in parola.

3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'Atto di Ginevra non introduce nuove definizioni normative a livello nazionale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

L'Atto di Ginevra non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri, ma unicamente ad accordi internazionali. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Atto sono correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel disegno di legge di ratifica non si fa ricorso a tale tecnica in quanto l'Atto di Ginevra non introduce modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'Atto di Ginevra non determina abrogazioni anche implicite di norme vigenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il testo non introduce tale tipo di effetti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione

Le Parti contraenti devono ratificare l'Atto con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. La ratifica non dovrebbe prevedere atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

L'Atto di Ginevra non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche che comportino costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR


Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015", non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 07/09/2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Atto stesso.

Art. 3.

(Autorità nazionali competenti)

1. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge:

a) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose;

b) il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti diversi da quelli di cui alla lettera *a*).

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto di cui all'articolo 1

della presente legge, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND
GEOGRAPHICAL INDICATIONS

List of Articles

Chapter I: Introductory and General Provisions

- Article 1: Abbreviated Expressions
- Article 2: Subject-Matter
- Article 3: Competent Authority
- Article 4: International Register

Chapter II: Application and International Registration

- Article 5: Application
- Article 6: International Registration
- Article 7: Fees
- Article 8: Period of Validity of International Registrations

Chapter III: Protection

- Article 9: Commitment to Protect
- Article 10: Protection Under Laws of Contracting Parties and Other Instruments
- Article 11: Protection in Respect of Registered Appellations of Origin and Geographical Indications
- Article 12: Protection Against Becoming Generic
- Article 13: Safeguards in Respect of Other Rights
- Article 14: Enforcement Procedures and Remedies

Chapter IV: Refusal and Other Actions in Respect of International Registration

- Article 15: Refusal
- Article 16: Withdrawal of Refusal
- Article 17: Transitional Period
- Article 18: Notification of Grant of Protection
- Article 19: Invalidation
- Article 20: Modifications and Other Entries in the International Register

Chapter V: Administrative Provisions

- Article 21: Membership of the Lisbon Union
- Article 22: Assembly of the Special Union
- Article 23: International Bureau
- Article 24: Finances
- Article 25: Regulations

Chapter VI: Revision and Amendment

- Article 26: Revision
- Article 27: Amendment of Certain Articles by the Assembly

page 2

Chapter VII: Final Provisions

- Article 28: Becoming Party to This Act
- Article 29: Effective Date of Ratifications and Accessions
- Article 30: Prohibition of Reservations
- Article 31: Application of the Lisbon Agreement and the 1967 Act
- Article 32: Denunciation
- Article 33: Languages of This Act; Signature
- Article 34: Depositary

Chapter I Introductory and General Provisions

Article 1 Abbreviated Expressions

For the purposes of this Act, unless expressly stated otherwise:

- (i) "Lisbon Agreement" means the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of October 31, 1958;
- (ii) "1967 Act" means the Lisbon Agreement as revised at Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28, 1979;
- (iii) "this Act" means the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications, as established by the present Act;
- (iv) "Regulations" means the Regulations as referred to in Article 25;
- (v) "Paris Convention" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised and amended;
- (vi) "appellation of origin" means a denomination as referred to in Article 2(1)(i);
- (vii) "geographical indication" means an indication as referred to in Article 2(1)(ii);
- (viii) "International Register" means the International Register maintained by the International Bureau in accordance with Article 4 as the official collection of data concerning international registrations of appellations of origin and geographical indications, regardless of the medium in which such data are maintained;
- (ix) "international registration" means an international registration recorded in the International Register;
- (x) "application" means an application for international registration;
- (xi) "registered" means entered in the International Register in accordance with this Act;
- (xii) "geographical area of origin" means a geographical area as referred to in Article 2(2);
- (xiii) "trans-border geographical area" means a geographical area situated in, or covering, adjacent Contracting Parties;
- (xiv) "Contracting Party" means any State or intergovernmental organization party to this Act;
- (xv) "Contracting Party of Origin" means the Contracting Party where the geographical area of origin is situated or the Contracting Parties where the trans-border geographical area of origin is situated;
- (xvi) "Competent Authority" means an entity designated in accordance with Article 3;

page 4

(xvii) "beneficiaries" means the natural persons or legal entities entitled under the law of the Contracting Party of Origin to use an appellation of origin or a geographical indication;

(xviii) "intergovernmental organization" means an intergovernmental organization eligible to become party to this Act in accordance with Article 28(1)(iii);

(xix) "Organization" means the World Intellectual Property Organization;

(xx) "Director General" means the Director General of the Organization;

(xxi) "International Bureau" means the International Bureau of the Organization.

Article 2

Subject-Matter

(1) *[Appellations of Origin and Geographical Indications]* This Act applies in respect of:

(i) any denomination protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another denomination known as referring to such area, which serves to designate a good as originating in that geographical area, where the quality or characteristics of the good are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors, and which has given the good its reputation; as well as

(ii) any indication protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another indication known as referring to such area, which identifies a good as originating in that geographical area, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.

(2) *[Possible Geographical Areas of Origin]* A geographical area of origin as described in paragraph (1) may consist of the entire territory of the Contracting Party of Origin or a region, locality or place in the Contracting Party of Origin. This does not exclude the application of this Act in respect of a geographical area of origin, as described in paragraph (1), consisting of a trans-border geographical area, or a part thereof.

Article 3

Competent Authority

Each Contracting Party shall designate an entity which shall be responsible for the administration of this Act in its territory and for communications with the International Bureau under this Act and the Regulations. The Contracting Party shall notify the name and contact details of such Competent Authority to the International Bureau, as specified in the Regulations.

Article 4

International Register

The International Bureau shall maintain an International Register recording international registrations effected under this Act, under the Lisbon Agreement and the 1967 Act, or under both, and data relating to such international registrations.

Chapter II Application and International Registration

Article 5 Application

- (1) *[Place of Filing]* Applications shall be filed with the International Bureau.
- (2) *[Application Filed by Competent Authority]* Subject to paragraph (3), the application for the international registration of an appellation of origin or a geographical indication shall be filed by the Competent Authority in the name of:
- (i) the beneficiaries; or
 - (ii) a natural person or legal entity having legal standing under the law of the Contracting Party of Origin to assert the rights of the beneficiaries or other rights in the appellation of origin or geographical indication.
- (3) *[Application Filed Directly]* (a) Without prejudice to paragraph (4), if the legislation of the Contracting Party of Origin so permits, the application may be filed by the beneficiaries or by a natural person or legal entity referred to in paragraph (2)(ii).
- (b) Subparagraph (a) applies subject to a declaration from the Contracting Party that its legislation so permits. Such declaration may be made by the Contracting Party at the time of deposit of its instrument of ratification or accession or at any later time. Where the declaration is made at the time of the deposit of its instrument of ratification or accession, it shall take effect upon the entry into force of this Act with respect to that Contracting Party. Where the declaration is made after the entry into force of this Act with respect to the Contracting Party, it shall take effect three months after the date on which the Director General has received the declaration.
- (4) *[Possible Joint Application in the Case of a Trans-border Geographical Area]* In case of a geographical area of origin consisting of a trans-border geographical area, the adjacent Contracting Parties may, in accordance with their agreement, file an application jointly through a commonly designated Competent Authority.
- (5) *[Mandatory Contents]* The Regulations shall specify the mandatory particulars that must be included in the application, in addition to those specified in Article 6(3).
- (6) *[Optional Contents]* The Regulations may specify the optional particulars that may be included in the application.

Article 6 International Registration

- (1) *[Formal Examination by the International Bureau]* Upon receipt of an application for the international registration of an appellation of origin or a geographical indication in due form, as specified in the Regulations, the International Bureau shall register the appellation of origin, or the geographical indication, in the International Register.
- (2) *[Date of International Registration]* Subject to paragraph (3), the date of the international registration shall be the date on which the application was received by the International Bureau.

page 6

(3) *[Date of International Registration Where Particulars Missing]* Where the application does not contain all the following particulars:

(i) the identification of the Competent Authority or, in the case of Article 5(3), the applicant or applicants;

(ii) the details identifying the beneficiaries and, where applicable, the natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii);

(iii) the appellation of origin, or the geographical indication, for which international registration is sought;

(iv) the good or goods to which the appellation of origin, or the geographical indication, applies;

the date of the international registration shall be the date on which the last of the missing particulars is received by the International Bureau.

(4) *[Publication and Notification of International Registrations]* The International Bureau shall, without delay, publish each international registration and notify the Competent Authority of each Contracting Party of the international registration.

(5) *[Date of Effect of International Registration]* (a) Subject to subparagraph (b), a registered appellation of origin or geographical indication shall, in each Contracting Party that has not refused protection in accordance with Article 15, or that has sent to the International Bureau a notification of grant of protection in accordance with Article 18, be protected from the date of the international registration.

(b) A Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that, in accordance with its national or regional legislation, a registered appellation of origin or geographical indication is protected from a date that is mentioned in the declaration, which date shall however not be later than the date of expiry of the time limit for refusal specified in the Regulations in accordance with Article 15(1)(a).

Article 7 **Fees**

(1) *[International Registration Fee]* International registration of each appellation of origin, and each geographical indication, shall be subject to payment of the fee specified in the Regulations.

(2) *[Fees for Other Entries in the International Register]* The Regulations shall specify the fees to be paid in respect of other entries in the International Register and for the supply of extracts, attestations, or other information concerning the contents of the international registration.

(3) *[Fee Reductions]* Reduced fees shall be established by the Assembly in respect of certain international registrations of appellations of origin, and in respect of certain international registrations of geographical indications, in particular those in respect of which the Contracting Party of Origin is a developing country or a least-developed country.

(4) *[Individual Fee]* (a) Any Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that the protection resulting from international registration shall extend to it only if a fee is paid to cover its cost of substantive examination of the international registration. The amount

page 7

of such individual fee shall be indicated in the declaration and can be changed in further declarations. The said amount may not be higher than the equivalent of the amount required under the national or regional legislation of the Contracting Party diminished by the savings resulting from the international procedure. Additionally, the Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that it requires an administrative fee relating to the use by the beneficiaries of the appellation of origin or the geographical indication in that Contracting Party.

(b) Non-payment of an individual fee shall, in accordance with the Regulations, have the effect that protection is renounced in respect of the Contracting Party requiring the fee.

Article 8

Period of Validity of International Registrations

(1) *[Dependency]* International registrations shall be valid indefinitely, on the understanding that the protection of a registered appellation of origin or geographical indication shall no longer be required if the denomination constituting the appellation of origin, or the indication constituting the geographical indication, is no longer protected in the Contracting Party of Origin.

(2) *[Cancellation]* (a) The Competent Authority of the Contracting Party of Origin, or, in the case of Article 5(3), the beneficiaries or the natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii) or the Competent Authority of the Contracting Party of Origin, may at any time request the International Bureau to cancel the international registration concerned.

(b) In case the denomination constituting a registered appellation of origin, or the indication constituting a registered geographical indication, is no longer protected in the Contracting Party of Origin, the Competent Authority of the Contracting Party of Origin shall request cancellation of the international registration.

Chapter III Protection

Article 9

Commitment to Protect

Each Contracting Party shall protect registered appellations of origin and geographical indications on its territory, within its own legal system and practice but in accordance with the terms of this Act, subject to any refusal, renunciation, invalidation or cancellation that may become effective with respect to its territory, and on the understanding that Contracting Parties that do not distinguish in their national or regional legislation as between appellations of origin and geographical indications shall not be required to introduce such a distinction into their national or regional legislation.

Article 10

Protection Under Laws of Contracting Parties or Other Instruments

(1) *[Form of Legal Protection]* Each Contracting Party shall be free to choose the type of legislation under which it establishes the protection stipulated in this Act, provided that such legislation meets the substantive requirements of this Act.

(2) *[Protection Under Other Instruments]* The provisions of this Act shall not in any way affect any other protection a Contracting Party may accord in respect of registered appellations of origin or registered geographical indications under its national or regional legislation, or under other international instruments.

(3) *[Relation to Other Instruments]* Nothing in this Act shall derogate from any obligations that Contracting Parties have to each other under any other international instruments, nor shall it prejudice any rights that a Contracting Party has under any other international instruments.

Article 11

Protection in Respect of Registered Appellations of Origin and Geographical Indications

(1) *[Content of Protection]* Subject to the provisions of this Act, in respect of a registered appellation of origin or a registered geographical indication, each Contracting Party shall provide the legal means to prevent:

(a) use of the appellation of origin or the geographical indication

(i) in respect of goods of the same kind as those to which the appellation of origin or the geographical indication applies, not originating in the geographical area of origin or not complying with any other applicable requirements for using the appellation of origin or the geographical indication;

(ii) in respect of goods that are not of the same kind as those to which the appellation of origin or geographical indication applies or services, if such use would indicate or suggest a connection between those goods or services and the beneficiaries of the appellation of origin or the geographical indication, and would be likely to damage their interests, or, where applicable, because of the reputation of the appellation of origin or geographical indication in the Contracting Party concerned, such use would be likely to impair or dilute in an unfair manner, or take unfair advantage of, that reputation;

(b) any other practice liable to mislead consumers as to the true origin, provenance or nature of the goods.

(2) *[Content of Protection in Respect of Certain Uses]* Paragraph (1)(a) shall also apply to use of the appellation of origin or geographical indication amounting to its imitation, even if the true origin of the goods is indicated, or if the appellation of origin or the geographical indication is used in translated form or is accompanied by terms such as "style", "kind", "type", "make", "imitation", "method", "as produced in", "like", "similar" or the like¹.

(3) *[Use in a Trademark]* Without prejudice to Article 13(1), a Contracting Party shall, *ex officio* if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a later trademark if use of the trademark would result in one of the situations covered by paragraph (1).

¹ Agreed Statement concerning Article 11(2): For the purposes of this Act, it is understood that where certain elements of the denomination or indication constituting the appellation of origin or geographical indication have a generic character in the Contracting Party of Origin, their protection under this paragraph shall not be required in the other Contracting Parties. For greater certainty, a refusal or invalidation of a trademark, or a finding of infringement, in the Contracting Parties under the terms of Article 11 cannot be based on the component that has a generic character.

Article 12

Protection Against Becoming Generic

Subject to the provisions of this Act, registered appellations of origin and registered geographical indications cannot be considered to have become generic² in a Contracting Party.

Article 13

Safeguards in Respect of Other Rights

(1) *[Prior Trademark Rights]* The provisions of this Act shall not prejudice a prior trademark applied for or registered in good faith, or acquired through use in good faith, in a Contracting Party. Where the law of a Contracting Party provides a limited exception to the rights conferred by a trademark to the effect that such a prior trademark in certain circumstances may not entitle its owner to prevent a registered appellation of origin or geographical indication from being granted protection or used in that Contracting Party, protection of the registered appellation of origin or geographical indication shall not limit the rights conferred by that trademark in any other way.

(2) *[Personal Name Used in Business]* The provisions of this Act shall not prejudice the right of any person to use, in the course of trade, that person's name or the name of that person's predecessor in business, except where such name is used in such a manner as to mislead the public.

(3) *[Rights Based on a Plant Variety or Animal Breed Denomination]* The provisions of this Act shall not prejudice the right of any person to use a plant variety or animal breed denomination in the course of trade, except where such plant variety or animal breed denomination is used in such a manner as to mislead the public.

(4) *[Safeguards in the Case of Notification of Withdrawal of Refusal or a Grant of Protection]* Where a Contracting Party that has refused the effects of an international registration under Article 15 on the ground of use under a prior trademark or other right, as referred to in this Article, notifies the withdrawal of that refusal under Article 16 or a grant of protection under Article 18, the resulting protection of the appellation of origin or geographical indication shall not prejudice that right or its use, unless the protection was granted following the cancellation, non-renewal, revocation or invalidation of the right.

Article 14

Enforcement Procedures and Remedies

Each Contracting Party shall make available effective legal remedies for the protection of registered appellations of origin and registered geographical indications and provide that legal proceedings for ensuring their protection may be brought by a public authority or by any interested party, whether a natural person or a legal entity and whether public or private, depending on its legal system and practice.

² Agreed Statement concerning Article 12: For the purposes of this Act, it is understood that Article 12 is without prejudice to the application of the provisions of this Act concerning prior use, as, prior to international registration, the denomination or indication constituting the appellation of origin or geographical indication may already, in whole or in part, be generic in a Contracting Party other than the Contracting Party of Origin, for example, because the denomination or indication, or part of it, is identical with a term customary in common language as the common name of a good or service in such Contracting Party, or is identical with the customary name of a grape variety in such Contracting Party.

page 10

Chapter IV
Refusal and Other Actions in Respect of International Registrations

Article 15
Refusal

(1) *[Refusal of Effects of International Registration]* (a) Within the time limit specified in the Regulations, the Competent Authority of a Contracting Party may notify the International Bureau of the refusal of the effects of an international registration in its territory. The notification of refusal may be made by the Competent Authority *ex officio*, if its legislation so permits, or at the request of an interested party.

(b) The notification of refusal shall set out the grounds on which the refusal is based.

(2) *[Protection Under Other Instruments]* The notification of a refusal shall not be detrimental to any other protection that may be available, in accordance with Article 10(2), to the denomination or indication concerned in the Contracting Party to which the refusal relates.

(3) *[Obligation to Provide Opportunity for Interested Parties]* Each Contracting Party shall provide a reasonable opportunity, for anyone whose interests would be affected by an international registration, to request the Competent Authority to notify a refusal in respect of the international registration.

(4) *[Registration, Publication and Communication of Refusals]* The International Bureau shall record the refusal and the grounds for the refusal in the International Register. It shall publish the refusal and the grounds for the refusal and shall communicate the notification of refusal to the Competent Authority of the Contracting Party of Origin or, where the application has been filed directly in accordance with Article 5(3), the beneficiaries or the natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii) as well as the Competent Authority of the Contracting Party of Origin.

(5) *[National Treatment]* Each Contracting Party shall make available to interested parties affected by a refusal the same judicial and administrative remedies that are available to its own nationals in respect of the refusal of protection for an appellation of origin or a geographical indication.

Article 16
Withdrawal of Refusal

A refusal may be withdrawn in accordance with the procedures specified in the Regulations. A withdrawal shall be recorded in the International Register.

Article 17
Transitional Period

(1) *[Option to Grant Transitional Period]* Without prejudice to Article 13, where a Contracting Party has not refused the effects of an international registration on the ground of prior use by a third party or has withdrawn such refusal or has notified a grant of protection, it may, if its legislation so permits, grant a defined period as specified in the Regulations, for terminating such use.

(2) *[Notification of a Transitional Period]* The Contracting Party shall notify the International Bureau of any such period, in accordance with the procedures specified in the Regulations.

Article 18

Notification of Grant of Protection

The Competent Authority of a Contracting Party may notify the International Bureau of the grant of protection to a registered appellation of origin or geographical indication. The International Bureau shall record any such notification in the International Register and publish it.

Article 19

Invalidation

(1) *[Opportunity to Defend Rights]* Invalidation of the effects, in part or in whole, of an international registration in the territory of a Contracting Party may be pronounced only after having given the beneficiaries an opportunity to defend their rights. Such opportunity shall also be given to the natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii).

(2) *[Notification, Recordal and Publication]* The Contracting Party shall notify the invalidation of the effects of an international registration to the International Bureau, which shall record the invalidation in the International Register and publish it.

(3) *[Protection Under Other Instruments]* Invalidation shall not be detrimental to any other protection that may be available, in accordance with Article 10(2), to the denomination or indication concerned in the Contracting Party that invalidated the effects of the international registration.

Article 20

Modifications and Other Entries in the International Register

Procedures for the modification of international registrations and other entries in the International Register shall be specified in the Regulations.

Chapter V Administrative Provisions

Article 21

Membership of the Lisbon Union

The Contracting Parties shall be members of the same Special Union as the States party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act, whether or not they are party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act.

Article 22

Assembly of the Special Union

- (1) *[Composition]* (a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the States party to the 1967 Act.
- (b) Each Contracting Party shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts.
- (c) Each delegation shall bear its own expenses.
- (2) *[Tasks]* (a) The Assembly shall:
- (i) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Special Union and the implementation of this Act;
- (ii) give directions to the Director General concerning the preparation of revision conferences referred to in Article 26(1), due account being taken of any comments made by those members of the Special Union which have not ratified or acceded to this Act;
- (iii) amend the Regulations;
- (iv) review and approve the reports and activities of the Director General concerning the Special Union, and give him or her all necessary instructions concerning matters within the competence of the Special Union;
- (v) determine the program and adopt the biennial budget of the Special Union, and approve its final accounts;
- (vi) adopt the financial Regulations of the Special Union;
- (vii) establish such committees and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of the Special Union;
- (viii) determine which States, intergovernmental and non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;
- (ix) adopt amendments to Articles 22 to 24 and 27;
- (x) take any other appropriate action to further the objectives of the Special Union and perform any other functions as are appropriate under this Act.
- (b) With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.
- (3) *[Quorum]* (a) One-half of the members of the Assembly which have the right to vote on a given matter shall constitute a quorum for the purposes of the vote on that matter.
- (b) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States, have the right to vote on a given matter and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau

shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States, have the right to vote on the said matter and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(4) *[Taking Decisions in the Assembly]* (a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.

(b) Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,

(i) each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name; and

(ii) any Contracting Party that is an intergovernmental organization may vote, in place of its member States, with a number of votes equal to the number of its member States which are party to this Act. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its member States exercises its right to vote, and *vice versa*.

(c) On matters concerning only States that are bound by the 1967 Act, Contracting Parties that are not bound by the 1967 Act shall not have the right to vote, whereas, on matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote.

(5) *[Majorities]* (a) Subject to Articles 25(2) and 27(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(b) Abstentions shall not be considered as votes.

(6) *[Sessions]* (a) The Assembly shall meet upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.

(b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either at the request of one-fourth of the members of the Assembly or on the Director General's own initiative.

(c) The agenda of each session shall be prepared by the Director General.

(7) *[Rules of Procedure]* The Assembly shall adopt its own rules of procedure.

Article 23

International Bureau

(1) *[Administrative Tasks]* (a) International registration and related duties, as well as all other administrative tasks concerning the Special Union, shall be performed by the International Bureau.

(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the Secretariat of the Assembly and of such committees and working groups as may have been established by the Assembly.

(c) The Director General shall be the Chief Executive of the Special Union and shall represent the Special Union.

(2) *[Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings]* The Director General and any staff member designated by him shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly. The Director General, or a staff member designated by him, shall be *ex officio* Secretary of such a body.

(3) *[Conferences]* (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.

(b) The International Bureau may consult with intergovernmental and international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.

(c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.

(4) *[Other Tasks]* The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Act.

Article 24 Finances

(1) *[Budget]* The income and expenses of the Special Union shall be reflected in the budget of the Organization in a fair and transparent manner.

(2) *[Sources of Financing of the Budget]* The income of the Special Union shall be derived from the following sources:

- (i) fees collected under Article 7(1) and (2);
- (ii) proceeds from the sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau;
- (iii) gifts, bequests, and subventions;
- (iv) rent, investment revenue, and other, including miscellaneous, income;
- (v) special contributions of the Contracting Parties or any alternative source derived from the Contracting Parties or beneficiaries, or both, if and to the extent to which receipts from the sources indicated in items (i) to (iv) do not suffice to cover the expenses, as decided by the Assembly.

(3) *[Fixing of Fees; Level of the Budget]* (a) The amounts of the fees referred to in paragraph (2) shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General and shall be so fixed that, together with the income derived from other sources under paragraph (2), the revenue of the Special Union should, under normal circumstances, be sufficient to cover the expenses of the International Bureau for maintaining the international registration service.

(b) If the Program and Budget of the Organization is not adopted before the beginning of a new financial period, the authorization to the Director General to incur obligations and make payments shall be at the same level as it was in the previous financial period.

(4) *[Establishing the Special Contributions Referred to in Paragraph (2)(v)]* For the purpose of establishing its contribution, each Contracting Party shall belong to the same class as it belongs to in the context of the Paris Convention or, if it is not a Contracting Party of the Paris Convention, as it would belong to if it were a Contracting Party of the Paris Convention. Intergovernmental organizations shall be considered to belong to contribution class I (one), unless otherwise unanimously decided by the Assembly. The contribution shall be partially weighted according to the number of registrations originating in the Contracting Party, as decided by the Assembly.

(5) *[Working Capital Fund]* The Special Union shall have a working capital fund, which shall be constituted by payments made by way of advance by each member of the Special Union when the Special Union so decides. If the fund becomes insufficient, the Assembly may decide to increase it. The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General. Should the Special Union record a surplus of income over expenditure in any financial period, the Working Capital Fund advances may be repaid to each member proportionate to their initial payments upon proposal by the Director General and decision by the Assembly.

(6) *[Advances by Host State]* (a) In the headquarters agreement concluded with the State on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient, such State shall grant advances. The amount of those advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such State and the Organization.

(b) The State referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.

(7) *[Auditing of Accounts]* The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the States members of the Special Union or by external auditors, as provided in the Financial Regulations of the Organization. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.

Article 25 Regulations

(1) *[Subject-Matter]* The details for carrying out this Act shall be established in the Regulations.

(2) *[Amendment of Certain Provisions of the Regulations]* (a) The Assembly may decide that certain provisions of the Regulations may be amended only by unanimity or only by a three-fourths majority.

(b) In order for the requirement of unanimity or a three-fourths majority no longer to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, unanimity shall be required.

(c) In order for the requirement of unanimity or a three-fourths majority to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, a three-fourths majority shall be required.

(3) *[Conflict Between This Act and the Regulations]* In the case of conflict between the provisions of this Act and those of the Regulations, the former shall prevail.

Chapter VI
Revision and Amendment

Article 26
Revision

- (1) *[Revision Conferences]* This Act may be revised by Diplomatic Conferences of the Contracting Parties. The convocation of any Diplomatic Conference shall be decided by the Assembly.
- (2) *[Revision or Amendment of Certain Articles]* Articles 22 to 24 and 27 may be amended either by a revision conference or by the Assembly according to the provisions of Article 27.

Article 27
Amendment of Certain Articles by the Assembly

- (1) *[Proposals for Amendment]* (a) Proposals for the amendment of Articles 22 to 24, and the present Article, may be initiated by any Contracting Party or by the Director General.
- (b) Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.
- (2) *[Majorities]* Adoption of any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall require a three-fourths majority, except that adoption of any amendment to Article 22, and to the present paragraph, shall require a four-fifths majority.
- (3) *[Entry into Force]* (a) Except where subparagraph (b) applies, any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of those Contracting Parties which, at the time the amendment was adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on that amendment.
- (b) Any amendment to Article 22(3) or (4) or to this subparagraph shall not enter into force if, within six months of its adoption by the Assembly, any Contracting Party notifies the Director General that it does not accept such amendment.
- (c) Any amendment which enters into force in accordance with the provisions of this paragraph shall bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date.

Chapter VII Final Provisions

Article 28 Becoming Party to This Act

- (1) *[Eligibility]* Subject to Article 29 and paragraphs (2) and (3) of the present Article,
- (i) any State which is party to the Paris Convention may sign and become party to this Act;
 - (ii) any other State member of the Organization may sign and become party to this Act if it declares that its legislation complies with the provisions of the Paris Convention concerning appellations of origin, geographical indications and trademarks;
 - (iii) any intergovernmental organization may sign and become party to this Act, provided that at least one member State of that intergovernmental organization is party to the Paris Convention and provided that the intergovernmental organization declares that it has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Act and that, under the constituting treaty of the intergovernmental organization, legislation applies under which regional titles of protection can be obtained in respect of geographical indications.
- (2) *[Ratification or Accession]* Any State or intergovernmental organization referred to in paragraph (1) may deposit
- (i) an instrument of ratification, if it has signed this Act; or
 - (ii) an instrument of accession, if it has not signed this Act.
- (3) *[Effective Date of Deposit]* (a) Subject to subparagraph (b), the effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be the date on which that instrument is deposited.
- (b) The effective date of the deposit of the instrument of ratification or accession of any State that is a member State of an intergovernmental organization and in respect of which the protection of appellations of origin or geographical indications can only be obtained on the basis of legislation applying between the member States of the intergovernmental organization shall be the date on which the instrument of ratification or accession of that intergovernmental organization is deposited, if that date is later than the date on which the instrument of the said State has been deposited. However, this subparagraph does not apply with regard to States that are party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act and shall be without prejudice to the application of Article 31 with regard to such States.

Article 29 Effective Date of Ratifications and Accessions

- (1) *[Instruments to Be Taken into Consideration]* For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by States or intergovernmental organizations referred to in Article 28(1) and that have an effective date according to Article 28(3) shall be taken into consideration.
- (2) *[Entry into Force of This Act]* This Act shall enter into force three months after five eligible parties referred to in Article 28 have deposited their instruments of ratification or accession.

page 18

(3) *[Entry into Force of Ratifications and Accessions]* (a) Any State or intergovernmental organization that has deposited its instrument of ratification or accession three months or more before the date of entry into force of this Act shall become bound by this Act on the date of the entry into force of this Act.

(b) Any other State or intergovernmental organization shall become bound by this Act three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession or at any later date indicated in that instrument.

(4) *[International Registrations Effected Prior to Accession]* In the territory of the acceding State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the constituting treaty of that intergovernmental organization applies, the provisions of this Act shall apply in respect of appellations of origin and geographical indications already registered under this Act at the time the accession becomes effective, subject to Article 7(4) as well as the provisions of Chapter IV, which shall apply *mutatis mutandis*. The acceding State or intergovernmental organization may also specify, in a declaration attached to its instrument of ratification or accession, an extension of the time limit referred to in Article 15(1), and the periods referred to in Article 17, in accordance with the procedures specified in the Regulations in that respect.

Article 30

Prohibition of Reservations

No reservations to this Act are permitted.

Article 31

Application of the Lisbon Agreement and the 1967 Act

(1) *[Relations Between States Party to Both This Act and the Lisbon Agreement or the 1967 Act]* This Act alone shall be applicable as regards the mutual relations of States party to both this Act and the Lisbon Agreement or the 1967 Act. However, with regard to international registrations of appellations of origin effective under the Lisbon Agreement or the 1967 Act, the States shall accord no lower protection than is required by the Lisbon Agreement or the 1967 Act.

(2) *[Relations Between States Party to Both This Act and the Lisbon Agreement or the 1967 Act and States Party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act Without Being Party to This Act]* Any State party to both this Act and the Lisbon Agreement or the 1967 Act shall continue to apply the Lisbon Agreement or the 1967 Act, as the case may be, in its relations with States party to the Lisbon Agreement or the 1967 Act that are not party to this Act.

Article 32

Denunciation

(1) *[Notification]* Any Contracting Party may denounce this Act by notification addressed to the Director General.

(2) *[Effective Date]* Denunciation shall take effect one year after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. It shall not affect the application of this Act to any application pending and any international registration in force in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the coming into effect of the denunciation.

Article 33

Languages of this Act; Signature

(1) *[Original Texts; Official Texts]* (a) This Act shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

(b) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in such other languages as the Assembly may designate.

(2) *[Time Limit for Signature]* This Act shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

Article 34

Depositary

The Director General shall be the depositary of this Act.

I hereby certify that the foregoing is a true copy of the original text, in English, of the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications and Regulations under the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications, adopted on May 20, 2015.



Francis Gurry
Director General
World Intellectual Property Organization

September 25, 2015



TRADUZIONE NON UFFICIALE

ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE
INDICAZIONI GEOGRAFICHEIndice degli articoli

Capo I:	<i>Disposizioni introduttive e generali</i>
Articolo 1:	Abbreviazioni
Articolo 2:	Oggetto
Articolo 3:	Autorità competente
Articolo 4:	Registro internazionale
Capo II:	<i>Domanda e registrazione internazionale</i>
Articolo 5:	Domanda
Articolo 6:	Registrazione internazionale
Articolo 7:	Tasse
Articolo 8:	Periodo di validità delle registrazioni internazionali
Capo III:	<i>Protezione</i>
Articolo 9:	Impegno a garantire la protezione
Articolo 10:	Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti
Articolo 11:	Protezione rispetto alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche registrate
Articolo 12:	Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico
Articolo 13:	Salvaguardie rispetto ad altri diritti
Articolo 14:	Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso
Capo IV:	<i>Rifiuto e altre misure concernenti le registrazioni internazionali</i>
Articolo 15:	Rifiuto
Articolo 16:	Ritiro del rifiuto
Articolo 17:	Periodo transitorio
Articolo 18:	Notifica della concessione della protezione
Articolo 19:	Invalidazione
Articolo 20:	Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale
Capo V:	<i>Disposizioni amministrative</i>
Articolo 21:	Appartenenza all'Unione di Lisbona
Articolo 22:	Assemblea dell'Unione particolare
Articolo 23:	Ufficio internazionale
Articolo 24:	Finanze
Articolo 25:	Regolamento di esecuzione
Capo VI:	<i>Revisione e modifica</i>
Articolo 26:	Revisione
Articolo 27:	Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea
Capo VII:	<i>Disposizioni finali</i>
Articolo 28:	Condizioni e modalità per aderire al presente atto
Articolo 29:	Data di validità delle ratifiche e delle adesioni
Articolo 30:	Divieto di riserve

- Articolo 31: Applicazione dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967
Articolo 32: Denuncia
Articolo 33: Lingue del presente atto; firma
Articolo 34: Pagina del depositario

CAPO I

Disposizioni introduttive e generali

Articolo 1

Abbreviazioni

Ai fini del presente atto, salvo espressa disposizione contraria, si intende per:

- (i.) «Accordo di Lisbona», l'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 31 ottobre 1958;
- (ii.) «atto del 1967», l'Accordo di Lisbona riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979;
- (iii.) «presente atto», l'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche quale stabilito dal presente atto;
- (iv.) «regolamento di esecuzione», il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25;
- (v.) «convenzione di Parigi», la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, nella versione riveduta e modificata;
- (vi.) «denominazione di origine», una denominazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto i);
- (vii.) «indicazione geografica», un'indicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto ii);
- (viii.) «registro internazionale», il registro internazionale tenuto presso l'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 4 come raccolta ufficiale dei dati concernenti le registrazioni internazionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;
- (ix.) «registrazione internazionale», la registrazione internazionale iscritta nel registro internazionale;
- (x.) «domanda», una domanda di registrazione internazionale;
- (xi.) «registrato», iscritto nel registro internazionale conformemente al presente atto;
- (xii.) «zona geografica di origine», una zona geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
- (xiii.) «zona geografica transfrontaliera», una zona geografica situata, interamente o in parte, nel territorio di parti contraenti limitrofe;
- (xiv.) «parte contraente», uno Stato o un'organizzazione intergovernativa parte del presente atto;
- (xv.) «parte contraente di origine», la parte contraente in cui è situata la zona geografica di origine o le parti contraenti in cui è situata la zona geografica di origine transfrontaliera;
- (xvi.) «autorità competente», il soggetto designato conformemente all'articolo 3;
- (xvii.) «beneficiari», le persone fisiche o giuridiche legittimate, in virtù della legislazione della parte contraente di origine, a utilizzare una denominazione di origine o un'indicazione geografica;
- (xviii.) «organizzazione intergovernativa», un'organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, punto iii), per divenire parte del presente atto;
- (xix.) «Organizzazione», l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
- (xx.) «Direttore generale», il Direttore generale dell'Organizzazione;
- (xxi.) «Ufficio internazionale», l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.

Articolo 2

Oggetto

- (1) *[Denominazioni di origine e indicazioni geografiche]* Il presente atto si applica a:
- (i.) qualsiasi denominazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un'altra denominazione notoriamente riferita a tale zona utilizzata per designare un prodotto che ne è originario, nel caso in cui la qualità o i caratteri del prodotto sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, inteso come insieme di fattori naturali e umani, e che ha conferito al prodotto la sua reputazione; nonché
 - (ii.) qualsiasi indicazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un'altra indicazione notoriamente riferita a tale zona, che identifica un prodotto come originario di quella zona geografica, nel caso in cui una data qualità, reputazione o altri caratteri specifici del prodotto sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica.
- (2) *[Zone geografiche di origine possibili]* Una zona geografica di origine come descritta al paragrafo 1 può comprendere l'intero territorio della parte contraente di origine o una regione, una località o un luogo della parte contraente di origine. Ciò non esclude l'applicazione del presente atto a una zona geografica di origine, come descritta al paragrafo 1, consistente in una zona geografica transfrontaliera o parte di essa.

Articolo 3

Autorità competente

Ciascuna parte contraente designa un soggetto responsabile dell'amministrazione del presente atto nel suo territorio e delle comunicazioni con l'Ufficio internazionale previste dal presente atto e dal regolamento di esecuzione. La parte contraente notifica il nome e il recapito dell'autorità competente all'Ufficio internazionale, come specificato nel regolamento di esecuzione.

Articolo 4

Registro internazionale

L'Ufficio internazionale tiene un registro internazionale in cui sono iscritte le registrazioni internazionali effettuate a norma del presente atto, a norma dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967 o a norma di entrambi, nonché i dati relativi a dette registrazioni internazionali.

CAPO II

Domanda e registrazione internazionale

Articolo 5

Domanda

- (1) *[Luogo del deposito]* Le domande devono essere depositate presso l'Ufficio internazionale.
- (2) *[Deposito della domanda da parte dell'autorità competente]* Fatto salvo il paragrafo 3, la domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica deve essere depositata dall'autorità competente a nome:
- (i.) dei beneficiari; o
 - (ii.) di una persona fisica o giuridica legittimata, in virtù della legislazione del paese contraente di origine, ad agire per far valere i diritti dei beneficiari e altri diritti correlati alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.
- (3) *[Domanda depositata direttamente]*
- a) Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, se la legislazione della parte contraente di origine lo consente, la domanda può essere depositata dai beneficiari o da una persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 2, punto ii).

- b) La lettera a) si applica subordinatamente al rilascio di una dichiarazione della parte contraente che la sua legislazione consente il deposito diretto. La dichiarazione può essere rilasciata dalla parte contraente al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi altro momento successivo. Se la dichiarazione è rilasciata al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, essa avrà efficacia dalla data dell'entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente. Se è rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente, avrà efficacia dopo tre mesi dalla data della sua ricezione da parte del Direttore generale.
- (4) *[Possibilità di domanda congiunta nel caso di una zona geografica transfrontaliera]* Nel caso di una zona geografica di origine costituita da una zona geografica transfrontaliera, le parti contraenti limitrofe possono, conformemente al loro accordo, depositare una domanda congiunta tramite un'autorità competente designata di comune accordo.
- (5) *[Contenuti obbligatori]* Il regolamento di esecuzione specifica le informazioni che devono essere obbligatoriamente incluse nella domanda, in aggiunta a quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 3.
- (6) *[Contenuti facoltativi]* Il regolamento di esecuzione può specificare le informazioni che possono essere facoltativamente incluse nella domanda.

Articolo 6

Registrazione internazionale

- (1) *[Verifica della correttezza formale da parte dell'Ufficio internazionale]* Al ricevimento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica presentata nella debita forma, secondo quanto specificato nel regolamento, l'Ufficio internazionale procede con l'iscrizione della denominazione di origine, o dell'indicazione geografica, nel registro internazionale.
- (2) *[Data della registrazione internazionale]* Fatto salvo il paragrafo 3, la data della registrazione internazionale è la data in cui la domanda perviene all'Ufficio internazionale.
- (3) *[Data della registrazione internazionale in caso di informazioni mancanti]* Nell'eventualità in cui la domanda non contenga tutte le seguenti informazioni:
- (i.) l'indicazione dell'autorità competente o, nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del richiedente o dei richiedenti;
 - (ii.) le informazioni che identificano i beneficiari e, se del caso, la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii);
 - (iii.) la denominazione di origine, o l'indicazione geografica, per la quale si richiede la registrazione internazionale;
 - (iv.) il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica;
- la data della registrazione internazionale è quella in cui l'Ufficio internazionale riceve l'ultima delle informazioni mancanti.
- (4) *[Pubblicazione e notifica delle registrazioni internazionali]* L'Ufficio internazionale pubblica, senza indugio, ogni registrazione internazionale e ne dà tempestiva notifica all'autorità competente di ciascuna parte contraente.
- (5) *[Data di decorrenza degli effetti della registrazione internazionale]*
- a) Fatta salva la lettera b), una denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata è protetta a decorrere dalla data della registrazione internazionale nel territorio di ciascuna parte contraente che non ha rifiutato la protezione conformemente all'articolo 15 o che ha inviato all'Ufficio internazionale una notifica della concessione della protezione conformemente all'articolo 18.
 - b) Una parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che, conformemente alla sua legislazione nazionale o regionale, una denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata è protetta a decorrere dalla data menzionata nella dichiarazione stessa; la data tuttavia non deve essere posteriore alla scadenza del termine ultimo per il rifiuto indicata nel regolamento, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 7

Tasse

- (1) *[Tassa di registrazione internazionale]* La registrazione internazionale di ciascuna denominazione di origine e indicazione geografica è subordinata al pagamento della tassa prevista dal regolamento di esecuzione.
- (2) *[Tasse per altre iscrizioni nel registro internazionale]* Il regolamento di esecuzione precisa le tasse da versare con riferimento ad altre iscrizioni nel registro internazionale e per il rilascio di estratti, attestati o di altre informazioni riguardanti i contenuti della registrazione internazionale.
- (3) *[Riduzione delle tasse]* L'Assemblea stabilisce una riduzione delle tasse per talune registrazioni internazionali di denominazioni di origine e per talune registrazioni internazionali di indicazioni geografiche, in particolare per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche rispetto alle quali la parte contraente di origine è un paese in via di sviluppo o un paese meno avanzato.
- (4) *[Tassa individuale]*
 - a) Qualsiasi parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che la protezione derivante dalla registrazione internazionale è estesa alla parte interessata soltanto previo versamento di una tassa a copertura del costo dell'esame del merito della registrazione internazionale. L'importo di tale tassa individuale è indicato nella dichiarazione e può essere soggetto a variazioni nelle dichiarazioni successive. Detto importo non può essere superiore all'equivalente dell'importo previsto dalla legislazione nazionale o regionale della parte contraente, al netto della somma risparmiata con la procedura internazionale. Inoltre, la parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, la sua intenzione di applicare una tassa amministrativa sull'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica da parte dei beneficiari sul suo territorio.
 - b) A norma del regolamento di esecuzione, il mancato pagamento di una tassa individuale equivale a una rinuncia alla protezione con riguardo alla parte contraente che ha richiesto la tassa.

Articolo 8

Periodo di validità delle registrazioni internazionali

- (1) *[Dipendenza]* Le registrazioni internazionali hanno validità illimitata, fermo restando che la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica registrata non è più necessaria se la denominazione che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione che costituisce l'indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine.
- (2) *[Annullamento]*
 - a) L'autorità competente della parte contraente di origine oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, i beneficiari o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), o l'autorità competente della parte contraente di origine possono in qualsiasi momento richiedere all'Ufficio internazionale l'annullamento della registrazione internazionale in questione.
 - b) Laddove la denominazione che costituisce una denominazione di origine registrata o l'indicazione che costituisce un'indicazione geografica registrata non sia più protetta nella parte contraente di origine, l'autorità competente della parte contraente di origine richiede l'annullamento della registrazione internazionale.

CAPO III

Protezione

Articolo 9

Impegno a garantire la protezione

Ogni parte contraente protegge sul proprio territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche, ma conformemente alle disposizioni del presente atto, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni che possano prendere effetto sul proprio territorio, e fermo restando che le parti contraenti che non fanno distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche non sono tenute a introdurre tale distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale.

Articolo 10

Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti

- (1) *[Forma di protezione giuridica]* Ogni parte contraente è libera di scegliere il tipo di legislazione in forza della quale garantire la protezione sancita nel presente atto, purché tale legislazione rispetti le prescrizioni sostanziali dello stesso.
- (2) *[Protezione conferita da altri strumenti]* Le disposizioni del presente atto non incidono in alcun modo su qualsiasi altra forma di protezione possa essere accordata da una parte contraente alle denominazioni di origine registrate o alle indicazioni geografiche registrate in virtù della sua legislazione nazionale o regionale o di altri strumenti internazionali.
- (3) *[Relazione con altri strumenti]* Il presente atto lascia impregiudicati gli obblighi che intercorrono tra le parti contraenti in forza di altri strumenti internazionali, così come i diritti che spettano a una parte contraente in virtù di altri strumenti internazionali.

Articolo 11

Protezione nei confronti delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate

- (1) *[Contenuto della protezione]* Fatte salve le disposizioni del presente atto, ciascuna parte contraente è tenuta, con riferimento a una denominazione di origine registrata o a un'indicazione geografica registrata, a predisporre i mezzi giuridici che consentano di evitare:
 - a) l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica
 - (i.) in relazione a prodotti dello stesso tipo di quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, non provenienti dalla zona geografica di origine o non conformi a qualsiasi altra disposizione applicabile ai fini dell'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica;
 - (ii.) in relazione a prodotti di tipo diverso rispetto a quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica ovvero a servizi, se tale utilizzo è di natura tale da indicare o suggerire l'esistenza di un collegamento tra tali beni o servizi e i beneficiari della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, e potrebbe lederne gli interessi o, se del caso, in ragione della notorietà della denominazione di origine o dell'indicazione geografica nella parte contraente interessata, quest'uso rischia di compromettere o indebolire in modo sleale la sua notorietà, o di trarre indebito vantaggio dalla stessa;
 - b) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura dei prodotti.
- (2) *[Contenuto della protezione rispetto a determinati usi]* Il paragrafo 1, lettera a), si applica altresì a qualsiasi uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica che equivalga a una sua imitazione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica è utilizzata in traduzione o è accompagnata da espressioni quali «stile», «genere», «tipo», «modo», «imitazione», «metodo», «alla maniera», «come», «simile» o da espressioni analoghe⁽¹⁾.
- (3) *[Uso in un marchio]* Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, una parte contraente procede d'ufficio, se la propria legislazione lo consente, o su richiesta di una parte interessata, al rifiuto o all'invalidazione della registrazione di un marchio successivo qualora l'uso del marchio determini una delle situazioni contemplate dal paragrafo 1.

Articolo 12

Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico

Fatte salve le disposizioni del presente atto, non si può ritenere che le denominazioni di origine registrate e le indicazioni geografiche registrate siano divenute generiche⁽²⁾ in una parte contraente.

⁽¹⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 11, paragrafo 2: ai fini del presente atto, si intende che, quando taluni elementi della denominazione o dell'indicazione che costituiscono la denominazione di origine o l'indicazione geografica hanno carattere generico nella parte contraente di origine, la loro protezione a norma del presente paragrafo non è richiesta nelle altre parti contraenti. Si precisa che un rifiuto o l'invalidazione di un marchio, o la constatazione di una violazione, nelle parti contraenti a norma delle disposizioni dell'articolo 11 non possono essere fondati sulla componente che ha un carattere generico.

⁽²⁾ Dichiarazione concordata in merito all'articolo 12: ai fini del presente atto, si intende che l'articolo 12 lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del presente atto concernenti l'utilizzo anteriore poiché, prima della registrazione internazionale, la denominazione o l'indicazione che costituiscono la denominazione di origine o l'indicazione geografica possono già essere generiche, interamente o in parte, in una parte contraente diversa dalla parte contraente di origine, per esempio perché la denominazione o l'indicazione, o una loro parte, è identica a un termine abituale usato nel linguaggio corrente come nome comune di un prodotto o servizio nella parte contraente in questione o è identica al nome abituale di una varietà di uva in quella parte contraente.

Articolo 13

Salvaguardie rispetto ad altri diritti

- (1) *[Diritti preesistenti sui marchi]* Le disposizioni del presente atto non pregiudicano un marchio preesistente per il quale è stata richiesta la registrazione o che è stato registrato in buona fede, o acquisito attraverso un uso in buona fede, in una parte contraente. Se la legislazione di una parte contraente prevede un'eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio tale per cui tale marchio preesistente, in talune circostanze, può non conferire al suo titolare il diritto di impedire che una denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata sia protetta o utilizzata in quella parte contraente, la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica registrata non limita in alcun altro modo i diritti conferiti dal marchio.
- (2) *[Uso del nome personale nell'attività commerciale]* Nessuna disposizione del presente atto pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.
- (3) *[Diritti fondati su denominazioni di varietà vegetali o di razze animali]* Nessuna disposizione del presente atto pregiudica il diritto di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, denominazioni di varietà vegetali o di razze animali, a meno che tali denominazioni di varietà vegetali o di razze animali siano utilizzate in modo tale da indurre in errore il pubblico.
- (4) *[Salvaguardie in caso di notifica di ritiro del rifiuto o di concessione della protezione]* Quando una parte contraente che ha rifiutato gli effetti di una registrazione internazionale a norma dell'articolo 15, in ragione di un utilizzo fondato su un diritto anteriore su un marchio o su un altro diritto contemplato dal presente articolo, notifica il ritiro di tale rifiuto in virtù dell'articolo 16 o la concessione della protezione in virtù dell'articolo 18, la conseguente protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica lascia impregiudicato tale diritto o il suo utilizzo, salvo che la protezione non sia stata garantita in seguito all'annullamento, al mancato rinnovo, alla revoca o all'invalidazione del diritto in questione.

Articolo 14

Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso

Ogni parte contraente mette a disposizione mezzi di ricorso efficaci per la protezione delle denominazioni di origine registrate e delle indicazioni geografiche registrate e provvede affinché un'autorità pubblica o una qualsiasi parte interessata, sia essa una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, a seconda del proprio ordinamento giuridico e delle proprie prassi giuridiche, possa avviare un'azione legale per garantire tale protezione.

CAPO IV

Rifiuto e altre misure concernenti le registrazioni internazionali

Articolo 15

Rifiuto

- (1) *[Rifiuto degli effetti della registrazione internazionale]*
 - a) Entro il termine specificato nel regolamento di esecuzione, l'autorità competente di una parte contraente può notificare all'Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale nel suo territorio. La notifica del rifiuto può essere effettuata dall'autorità competente d'ufficio, se consentito dalla sua legislazione, o su richiesta di una parte interessata.
 - b) La notifica del rifiuto deve indicare i motivi del rifiuto.
- (2) *[Protezione conferita da altri strumenti]* La notifica di un rifiuto non deve andare a scapito di qualsiasi altra forma di protezione di cui la denominazione o l'indicazione interessata può beneficiare, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, nella parte contraente a cui si applica il rifiuto.
- (3) *[Obbligo di offrire alle parti interessate la possibilità di adire le autorità]* Ogni parte contraente offre una ragionevole possibilità, a tutti i soggetti i cui interessi siano compromessi da una registrazione internazionale, di richiedere all'autorità competente di notificare un rifiuto con riferimento a detta registrazione internazionale.

- (4) *[Registrazione, pubblicazione e comunicazione dei rifiuti]* L'Ufficio internazionale iscrive il rifiuto e i motivi del rifiuto nel registro internazionale. Esso pubblica il rifiuto e i motivi del rifiuto e trasmette la notifica del rifiuto all'autorità competente della parte contraente di origine o, se la domanda è stata depositata direttamente a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, ai beneficiari o alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), nonché all'autorità competente della parte contraente di origine.
- (5) *[Trattamento nazionale]* Ogni parte contraente mette a disposizione delle parti interessate da un rifiuto i medesimi mezzi di ricorso giudiziari e amministrativi disponibili ai suoi cittadini per quanto riguarda il rifiuto di protezione per una denominazione di origine o un'indicazione geografica.

Articolo 16

Ritiro del rifiuto

Un rifiuto può essere ritirato in conformità delle procedure previste dal regolamento di esecuzione. Il ritiro è iscritto nel registro internazionale.

Articolo 17

Periodo transitorio

- (1) *[Possibilità di concedere un periodo transitorio]* Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, una parte contraente che non ha rifiutato gli effetti di una registrazione internazionale in ragione di un utilizzo anteriore da parte di terzi o che ha ritirato il rifiuto o ha notificato una concessione di protezione può, se la propria legislazione lo consente, concedere un periodo di tempo specifico, indicato nel regolamento, per porre fine a tale utilizzo.
- (2) *[Notifica di un periodo transitorio]* La parte contraente notifica all'Ufficio internazionale il periodo transitorio concesso, conformemente alle procedure stabilite nel regolamento di esecuzione.

Articolo 18

Notifica della concessione della protezione

L'autorità competente di una parte contraente può notificare all'Ufficio internazionale la concessione della protezione a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica registrata. L'Ufficio internazionale iscrive tale notifica nel registro internazionale e ne dà pubblicazione.

Articolo 19

Invalidazione

- (1) *[Possibilità di far valere i propri diritti]* L'invalidazione, totale o parziale, degli effetti di una registrazione internazionale nel territorio di una parte contraente può essere pronunciata solo dopo aver offerto ai beneficiari la possibilità di far valere i propri diritti. Tale possibilità è concessa anche alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii).
- (2) *[Notifica, iscrizione nel registro e pubblicazione]* La parte contraente notifica l'invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale all'Ufficio internazionale, che iscrive l'invalidazione nel registro internazionale e la pubblica.
- (3) *[Protezione conferita da altri strumenti]* L'invalidazione non deve andare a scapito di qualsiasi altra forma di protezione di cui la denominazione o l'indicazione interessata può beneficiare, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, nella parte contraente che ha invalidato gli effetti della registrazione internazionale.

Articolo 20

Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale.

Le procedure riguardanti la modifica delle registrazioni internazionali e le altre iscrizioni nel registro internazionale sono descritte nel regolamento.

CAPO V

Disposizioni amministrative

Articolo 21

Appartenenza all'Unione di Lisbona

Le parti contraenti sono membri della stessa Unione particolare di cui sono membri gli Stati parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967, indipendentemente dal fatto che siano o meno parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967.

Articolo 22

Assemblea dell'Unione particolare

(1) [Composizione]

- a) Le parti contraenti sono membri della stessa Assemblea di cui sono membri gli Stati parte dell'atto del 1967.
- b) Ciascuna parte contraente è rappresentata da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
- c) Ogni delegazione sostiene le proprie spese.

(2) [Competenze]

a) L'Assemblea:

- (i.) tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione particolare nonché all'applicazione del presente atto;
- (ii.) impartisce al Direttore generale le direttive sulla preparazione delle conferenze di revisione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, tenendo debitamente conto di tutte le osservazioni formulate dai membri dell'Unione particolare che non hanno aderito al presente atto o non l'hanno ratificato;
- (iii.) modifica il regolamento di esecuzione;
- (iv.) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale riguardanti l'Unione particolare e gli impartisce le istruzioni necessarie in merito a questioni di competenza dell'Unione particolare;
- (v.) definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;
- (vi.) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;
- (vii.) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione particolare;
- (viii.) decide quali Stati, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori;
- (ix.) adotta le modifiche agli articoli da 22 a 24 e all'articolo 27;
- (x.) adotta qualsiasi altra iniziativa appropriata in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione particolare e assolve qualsiasi altra funzione utile nell'ambito del presente atto.

- b) In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrative dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver ottenuto il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

(3) [Quorum]

- a) La metà dei membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto su una determinata questione costituisce il quorum ai fini della votazione su tale questione.

b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), se, in occasione di una sessione, il numero di membri dell'Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su una determinata questione e sono rappresentati è inferiore alla metà, ma pari o superiore a un terzo dei membri dell'Assemblea che sono Stati e hanno diritto di voto su tale questione, l'Assemblea può deliberare; tuttavia tali decisioni, a eccezione di quelle concernenti il suo regolamento interno, diventano esecutive solo quando le condizioni enunciate di seguito sono rispettate. L'Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell'Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su tale questione ma non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a partire dalla data della comunicazione. Se allo scadere di detto termine il numero di membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, tali decisioni diventano esecutive, fermo restando che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza.

(4) *[Deliberazione nell'Assemblea]*

a) L'Assemblea si adopera per deliberare per consenso.

b) Se non si perviene a una decisione per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso:

(i.) ciascuna parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio; e

(ii.) ciascuna parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può votare, in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono parti del presente atto. Tale organizzazione intergovernativa non può partecipare al voto ove uno dei suoi membri eserciti il proprio diritto di voto e viceversa.

c) Sulle questioni che riguardano unicamente gli Stati vincolati dall'atto del 1967, le parti contraenti non vincolate dall'atto del 1967 non hanno diritto di voto, mentre sulle questioni che riguardano unicamente le parti contraenti soltanto queste ultime hanno diritto di voto.

(5) *[Maggioranze]*

a) Fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 27, paragrafo 2, le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

b) L'astensione non conta come voto espresso.

(6) *[Sessioni]*

a) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo dell'assemblea generale dell'Organizzazione.

b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, sia su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea, sia su iniziativa del Direttore generale stesso.

c) L'ordine del giorno di ogni sessione è elaborato dal Direttore generale.

(7) *[Regolamento interno]* L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23

Ufficio internazionale

(1) *[Compiti amministrativi]*

a) L'Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti nonché gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione particolare.

b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e svolge le funzioni di segretariato dell'Assemblea nonché degli eventuali comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti.

- c) Il Direttore generale è il più alto dirigente dell'Unione particolare e la rappresenta.
- (2) *[Ruolo dell'Ufficio internazionale nell'Assemblea e in altre riunioni]* Il Direttore generale e qualsiasi collaboratore da lui designato partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea. Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è segretario *ex officio* di tale organo.
- (3) *[Conferenze]*
- a) L'Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell'Assemblea.
- b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla preparazione di tali conferenze.
- c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione.
- (4) *[Altri compiti]* L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente atto.

Articolo 24

Finanze

- (1) *[Bilancio]* Le entrate e le spese dell'Unione particolare sono presentate nel bilancio dell'Organizzazione in maniera obiettiva e trasparente.
- (2) *[Fonti di finanziamento del bilancio]* Il bilancio dell'Unione particolare proviene dalle seguenti fonti:
- (i.) le tasse riscosse a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2;
- (ii.) il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale e i diritti relativi a tali pubblicazioni;
- (iii.) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;
- (iv.) gli affitti, gli investimenti produttivi e altre entrate, comprese le entrate diverse;
- (v.) i contributi speciali delle parti contraenti o qualsiasi altra fonte proveniente dalle parti contraenti o dai beneficiari, o da entrambi, se e nella misura in cui le entrate provenienti dalle fonti indicate alle lettere da i) a iv) non sono sufficienti a coprire le spese, su decisione dell'Assemblea.
- (3) *[Tasse dovute; ammontare del bilancio]*
- a) Gli importi delle tasse di cui al paragrafo 2 sono fissati dall'Assemblea su proposta del Direttore generale in modo che, unitamente alle entrate provenienti da altre fonti previste dal paragrafo 2, il bilancio dell'Unione particolare sia, in circostanze normali, sufficiente a coprire le spese incorse dall'Ufficio internazionale per il mantenimento del servizio di registrazione internazionale.
- b) Nel caso in cui il programma e il bilancio dell'Organizzazione non siano adottati prima dell'inizio di un nuovo esercizio finanziario, il Direttore generale è autorizzato a contrarre obblighi e a effettuare pagamenti a un livello non superiore a quello autorizzato nel precedente esercizio.
- (4) *[Determinazione dei contributi speciali di cui al paragrafo 2, punto v)]* Al fine di stabilire la sua quota di contributo, ciascuna parte contraente appartiene alla stessa classe di appartenenza prevista nel contesto della Convenzione di Parigi o, se non è parte contraente della Convenzione di Parigi, alla classe cui apparterebbe se fosse una parte contraente della Convenzione di Parigi. Le organizzazioni intergovernative sono considerate appartenenti alla classe di contribuzione I (uno), salvo decisione unanime contraria dell'Assemblea. La quota contributiva sarà parzialmente ponderata in base al numero di registrazioni provenienti dalla parte contraente, secondo quanto deciso dall'Assemblea.

- (5) [*Fondo d'esercizio*] L'Unione particolare ha un fondo d'esercizio alimentato dai pagamenti effettuati sotto forma di anticipi da ciascun membro dell'Unione particolare, ove previsto dall'Unione particolare stessa. Se il fondo diventa insufficiente, l'Assemblea può deciderne l'aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale. Nell'eventualità in cui l'Unione particolare registri un'eccedenza di entrate in rapporto alle spese in qualsiasi esercizio, gli anticipi versati a titolo del fondo d'esercizio possono essere rimborsati a ciascun membro proporzionalmente al suo versamento iniziale, su proposta del Direttore generale e previa decisione dell'Assemblea.
- (6) [*Anticipi concessi dallo Stato ospitante*]
- a) L'accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l'Organizzazione, prevede che, se il fondo d'esercizio è insufficiente, tale Stato conceda anticipi. L'ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l'Organizzazione.
- b) Lo Stato di cui alla lettera a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante notifica scritta, l'obbligo di accordare anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell'anno di notifica.
- (7) [*Revisione dei conti*] La revisione dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario dell'Organizzazione, da uno o più Stati membri dell'Unione particolare o da revisori esterni designati, con il loro consenso, dall'Assemblea.

Articolo 25

Regolamento di esecuzione

- (1) [*Oggetto*] Le modalità di applicazione del presente atto sono stabilite in maniera dettagliata nel regolamento di esecuzione.
- (2) [*Modifica di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione*]
- a) L'Assemblea può stabilire che determinate disposizioni del regolamento di esecuzione possano essere modificate soltanto all'unanimità o soltanto con una maggioranza di tre quarti.
- b) Perché in futuro l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di tre quarti non si applichi più alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, è richiesta l'unanimità.
- c) Perché in futuro l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di tre quarti si applichi alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, è richiesta la maggioranza di tre quarti.
- (3) [*Divergenze fra il presente atto e il regolamento di esecuzione*] In caso di divergenze fra le disposizioni del presente atto e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le prime.

CAPO VI

Revisione e modifica

Articolo 26

Revisione

- (1) [*Conferenze di revisione*] Il presente atto può essere riveduto da conferenze diplomatiche delle parti contraenti. La convocazione di una conferenza diplomatica è decisa dall'Assemblea.
- (2) [*Revisione o modifica di determinati articoli*] Conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, gli articoli da 22 a 24 e l'articolo 27 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione che dall'Assemblea.

Articolo 27

Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea

- (1) [*Proposte di modifica*]
- a) Le proposte di modifica degli articoli da 22 a 24 e del presente articolo possono essere presentate da ogni parte contraente o dal Direttore generale.
- b) Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all'esame dell'Assemblea.
- (2) [*Maggioranze*] L'adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 richiede la maggioranza di tre quarti; per modificare l'articolo 22 e il presente paragrafo occorre tuttavia la maggioranza di quattro quinti.

- (3) *[Entrata in vigore]*
- a) Salvo in caso di applicazione della lettera b), qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto, dai tre quarti delle parti contraenti che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modifica è stata adottata e che avevano il diritto di voto su tale modifica, le notifiche scritte attestanti l'accettazione della modifica conformemente alle rispettive norme costituzionali.
 - b) Una modifica dell'articolo 22, paragrafi 3 o 4, o della presente lettera non entra in vigore se, entro sei mesi dall'adozione da parte dell'Assemblea, una parte contraente notifica al Direttore generale di non accettarla.
 - c) Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del presente paragrafo vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore o che lo diventano in seguito.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 28

Condizioni e modalità per divenire parte del presente atto

- (1) *[Condizioni]* Fatto salvo quanto disposto all'articolo 29 e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo,
- (i.) ogni Stato membro firmatario della Convenzione di Parigi può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte;
 - (ii.) qualsiasi altro Stato membro dell'Organizzazione può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte se dichiara che la sua legislazione è conforme alle disposizioni della Convenzione di Parigi in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi;
 - (iii.) qualsiasi organizzazione intergovernativa può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte se almeno uno dei suoi Stati membri è firmatario della Convenzione di Parigi e se l'organizzazione intergovernativa dichiara che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a divenire parte del presente atto e che, in virtù del trattato costitutivo dell'organizzazione intergovernativa stessa, si applica una legislazione che consente di ottenere titoli di protezione regionali per quanto riguarda le indicazioni geografiche.
- (2) *[Ratifica o adesione]* Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 può depositare:
- (i.) uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente atto, o
 - (ii.) uno strumento di adesione, se non ha sottoscritto il presente atto.
- (3) *[Data a partire dalla quale è valido il deposito]*
- a) Fatto salvo quanto disposto alla lettera b), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è valido a partire dalla data di deposito di detto strumento.
 - b) Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato che è membro di un'organizzazione intergovernativa e presso il quale la protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche può essere ottenuta unicamente in virtù della legislazione che si applica tra gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa è valido a partire dalla data in cui l'organizzazione intergovernativa ha depositato lo strumento di ratifica o di adesione se tale data è posteriore a quella in cui è stato depositato lo strumento dello Stato in questione. La presente lettera tuttavia non si applica nei confronti degli Stati firmatari dell'Accordo di Lisbona o dell'atto 1967 e lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 31 per quanto concerne tali Stati.

Articolo 29

Data di validità delle ratifiche e delle adesioni

- (1) *[Strumenti da considerare]* Ai fini del presente articolo sono considerati soltanto gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 28, paragrafo 1, e la cui data di validità è conforme all'articolo 28, paragrafo 3.
- (2) *[Entrata in vigore del presente atto]* Il presente atto entra in vigore tre mesi dopo che cinque parti che soddisfano i requisiti per l'adesione di cui all'articolo 28 hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione.
- (3) *[Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni]*
 - a) Gli Stati e le organizzazioni intergovernative che hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente atto sono da esso vincolati a partire dalla data della sua entrata in vigore.
 - b) Gli altri Stati e le altre organizzazioni intergovernative sono vincolati dal presente atto dopo tre mesi dalla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione oppure in qualsiasi data posteriore indicata in tale strumento.
- (4) *[Registrazioni internazionali effettuate prima dell'adesione]* Nel territorio dello Stato aderente e, se la parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, nel territorio in cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa, le disposizioni del presente atto si applicano con riferimento alle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche già registrate in virtù di tale atto alla data alla quale prende effetto l'adesione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, e le disposizioni del Capo IV, che si applicano *mutatis mutandis*. Lo Stato o l'organizzazione intergovernativa aderente può altresì precisare, in una dichiarazione allegata al suo strumento di ratifica o di adesione, che il termine ultimo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e i periodi indicati all'articolo 17 sono prorogati conformemente alle procedure a tal fine prescritte nel regolamento di esecuzione.

Articolo 30

Divieto di riserve

Non sono ammesse riserve al presente atto.

Articolo 31

Applicazione dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967

- (1) *[Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967]* Per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967, si applica unicamente il presente atto. Tuttavia, con riferimento alle registrazioni internazionali delle denominazioni di origine in vigore a norma dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967, gli Stati accordano un livello di protezione perlomeno equivalente a quello prescritto nell'Accordo di Lisbona o nell'atto del 1967.
- (2) *[Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 e gli Stati che sono parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 ma non del presente atto]* Gli Stati che sono parte del presente atto e dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 continuano ad applicare l'Accordo di Lisbona o l'atto del 1967, a seconda dei casi, nelle relazioni con gli Stati che sono parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 ma che non sono parti del presente atto.

Articolo 32

Denuncia

- (1) *[Notifica]* Ogni parte contraente può denunciare il presente atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale.
- (2) *[Data a partire dalla quale la denuncia ha effetto]* La denuncia ha effetto un anno dopo che la notifica è pervenuta al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. La denuncia non incide in alcun modo sull'applicazione del presente atto alle domande pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore per quanto riguarda la parte contraente autrice della denuncia al momento in cui la denuncia ha effetto.

Articolo 33

Lingue del presente atto; firma

- (1) *[Testi originali; testi ufficiali]*
- a) Il presente atto è firmato in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
 - b) Previa consultazione dei governi interessati, il Direttore generale elabora testi ufficiali in altre lingue che l'Assemblea può indicare.
- (2) *[Termine per la firma]* Il presente atto resta aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione per un anno a partire dalla sua adozione.

Articolo 34

Depositario

Il Direttore generale è il depositario del presente atto.



19PDL0058180